REGOLAMENTO (CE) N. 618/2000 DELLA COMMISSIONE

del 22 marzo 2000

che istituisce un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di elementi di fissaggio di acciaio inossidabile originari della Malaysia e delle Filippine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea [1], in particolare l'articolo 12,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

(1) Nel giugno 1999, con un avviso (qui di seguito denominato «avviso di apertura») pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* [2], la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo ad elementi di fissaggio di acciaio inossidabile («stainless steel fasteners», in appresso denominati «SSF») originari della Malaysia, di Singapore, della Thailandia e delle Filippine importati nella Comunità e ha avviato un'inchiesta.

(2) Il procedimento è stato iniziato in seguito alla presentazione di una denuncia da parte dell'Istituto europeo dell'industria degli elementi di fissaggio (EIFI), per conto di produttori della Comunità che rappresentano una quota rilevante della produzione comunitaria di SSF. La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di sovvenzioni su detto prodotto e al conseguente notevole pregiudizio, che sono stati ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura del procedimento.

(3) Prima dell'apertura del procedimento e conformemente all'articolo 10, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 2026/97 (in appresso denominato «regolamento di base»), la Commissione ha notificato ai governi della Malaysia, di Singapore, della Thailandia e delle Filippine di avere ricevuto una denuncia circostanziata in cui si sostiene che le importazioni di SSF originari della Malaysia, di Singapore, della Thailandia e delle Filippine ricevono sovvenzioni che provocano un grave pregiudizio all'industria comunitaria. I governi summenzionati sono stati invitati a prendere parte a consultazioni finalizzate a chiarire gli elementi della questione e a giungere ad una soluzione concordata. I governi della Malaysia e delle Filippine hanno accettato l'offerta e le consultazioni con la Commissione si sono tenute il 5 giugno 1999 con il governo della Malaysia e il 7 giugno 1999 con il governo delle Filippine. Le osservazioni fatte in merito alle affermazioni contenute nella denuncia relativa alle importazioni sovvenzionate e al pregiudizio subito dalla Comunità sono state tenute in debito conto.

(4) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento i produttori comunitari, i produttori esportatori, gli importatori, i fornitori di materie prime, gli utilizzatori notoriamente interessati e i rappresentanti dei paesi esportatori e ha offerto alle parti interessate la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.

(5) La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e ha ricevuto risposte dai governi della Malaysia, di Singapore, della Thailandia e delle Filippine, dai produttori comunitari che hanno presentato la denuncia, da sette fornitori di materie prime e da due produttori esportatori della Malaysia, da uno di Singapore, da quattro della Thailandia e da due delle Filippine.

(6) La Commissione ha verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'accertamento preliminare e ha svolto inchieste presso le sedi delle seguenti società e delle seguenti istituzioni governative:

a) *Produttori comunitari che hanno presentato la denuncia*

— Bulnava Srl, Milano (Italia);

— Inox Viti snc di Cattinori Enrico & Bruno, Grumello Del Monte (Italia);

— Tevi (Trafilerie e Viterie Italiane Srl), Ponte Dell'Olio (Italia);

— Torbesa (Tornillería del Besos, SA), Barcellona (Spagna);

— Ugivis SA, Belley (Francia).

b) *Governo della Malaysia (GOM)*

— Bank Negara Malaysia, Kuala Lumpur;

— Customs and Excise Department, Kuala Lumpur;

— Inland Revenue Board, Kuala Lumpur;

— Local Customs Offices, Ipoh e Penang;

— Malaysia External Trade Development Corporation, Kuala Lumpur;

— Malaysian Industrial Development Authority, Kuala Lumpur;

— Ministry of International Trade and Industry, Kuala Lumpur;

— Ministry of Taxation, Kuala Lumpur.

c) *Produttori esportatori della Malaysia*

— Tigges Stainless Steel Fasteners SdN. Bhd., Ipoh;

— Tong Heer Fasteners Co. Sdn. Bhd., Penang.

[1] GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1.
[2] GU C 181 del 26.6.1999, pag. 29.

d) *Governo di Singapore (GOS)*
- — Central Bank of Singapore;
- — Economic Development Board, Ministry of Trade and Industry;
- — Ministry of Taxation;
- — Trade Development Board, Ministry of Trade and Industry.

e) *Produttori esportatori di Singapore*
- — Szu-I Fasteners, Ltd, Singapore.

f) *Governo della Thailandia (GOT)*
- — Board of Investment, Bangkok;
- — Customs Department, Bangkok, Samutprakarn;
- — Department of Foreign Trade, Bangkok;
- — EAGAT and Provincial Electricity Authority, Bangkok;
- — Excise Department, Bangkok;
- — Industrial Estate Authority of Thailand, Bangkok, Samutprakarn;
- — Industrial Finance Corporation, Bangkok;
- — Revenue Department, Bangkok.

g) *Produttori esportatori della Thailandia*
- — A.B.P. Stainless Fastener Co., Ltd, Ayutthaya;
- — Chiao Pao Metal Co., Ltd (related company of Dura Fasteners Co., Ltd), Samutprakarn;
- — Dura Fasteners Co., Ltd, Samutprakarn;
- — Taiyo Fastener (Thailandia) Co., Ltd (related company of Dura Fasteners Co., Ltd), Samutprakarn.

h) *Governo delle Filippine (GOF)*
- — Bureau of Custom, Manila;
- — Bureau of Internal Revenue, Manila;
- — Bureau of Investment, Manila;
- — Department Of Finance, Manila;
- — Philippine Economic Zone Authority, Manila, Cavite.

k) *Produttori esportatori delle Filippine*
- — Lu Chu Shin Yee Works (Filippine), Ltd, Cavite;
- — Pilshin Works Corporation (società collegata di Lu Chu Shin Yee Works Ltd), Cavite.

(7) L'inchiesta relativa alle sovvenzioni riguardava il periodo compreso fra il 1º aprile 1998 e il 31 marzo 1999 (in appresso denominato «periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'esame del pregiudizio riguardava il periodo compreso tra il 1º gennaio 1996 e il 31 marzo 1999 (in appresso denominato «periodo esaminato»).

(8) Ai fini dell'inchiesta, e conformemente agli orientamenti e alla prassi seguiti nel settore, si ritiene che una società che, nell'ambito di un determinato sistema, abbia ricevuto un vantaggio per una percentuale inferiore allo 0,01 % non abbia beneficiato di detto sistema. Nel caso delle Filippine, che sono un paese in via di sviluppo incluso nell'elenco di cui all'allegato VII dell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, la soglia è innalzata allo 0,3 %, a meno che il livello di sovvenzione dei programmi inferiore a tale soglia non superi nell'insieme lo 0,6 %. Inoltre, il vantaggio ricevuto dalle società esportatrici è espresso in percentuale del denominatore applicabile al sistema di sovvenzioni in questione, conformemente all'articolo 7 del regolamento di base.

(9) Misure antidumping definitive relative alle importazioni di SSF originari, tra l'altro, della Malaysia e della Thailandia sono entrate in vigore con il regolamento (CE) n. 393/98 del Consiglio [3]. Un'inchiesta di riesame relativa a tali misure è iniziata il 6 maggio 1999 [4].

B. **PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE**

1. **Prodotto in esame**

(10) I prodotti in esame sono gli elementi di fissaggio di acciaio inossidabile quali i bulloni, i dadi e le viti di acciaio inossidabile utilizzati per tenere insieme meccanicamente due o più elementi, classificati ai codici NC 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61, 7318 15 70 e 7318 16 30.

(11) Le viti sono elementi di fissaggio con una filettatura esterna sullo stelo, che possono essere utilizzati senza altre parti e fissati nel legno (viti per legno) o su lamiere metalliche (viti autofilettanti) o combinati con un dado e con rondelle per formare un bullone. Le viti possono avere capocchie di varie forme (a coppa, a boccola, piatta, esagonale, ecc.), nonché steli di lunghezze e diametri diversi. Lo stelo può essere interamente o parzialmente filettato.

(12) Gli SSF vengono utilizzati da una vasta gamma di industrie per tutta una serie di applicazioni finali, che richiedono una resistenza alla corrosione atmosferica e chimica e dove anche l'igiene può essere fondamentale, quali le attrezzature per la trasformazione e il magazzinaggio dei prodotti alimentari, gli stabilimenti dell'industria chimica, la produzione di apparecchiature mediche, le apparecchiature per l'illuminazione urbana, la cantieristica, ecc.

(13) Esistono molti tipi di SSF, ciascuno dei quali è definito in funzione delle sue caratteristiche fisiche e tecniche specifiche e della durezza dell'acciaio inossidabile con cui è fatto. Comunque sia, tutti i prodotti in esame che rientrano nella definizione generale degli elementi di fissaggio hanno le stesse caratteristiche fisiche di base e le stesse utilizzazioni e vengono distribuiti attraverso gli stessi canali. Non esiste una netta distinzione tra i vari

[3] GU L 50 del 20.2.1998, pag. 1.
[4] GU C 125 del 6.5.1999, pag. 12.

tipi di elementi di fissaggio, per cui essi sono considerati un'unica categoria di prodotti ai fini della presente inchiesta. Per le necessità tecniche dell'inchiesta, tuttavia, si è deciso di suddividere il prodotto in questione in «tipi» e di raccogliere e trattare i dati in base a questi tipi secondo cinque criteri ([5]). Ciascuna combinazione di detti criteri, denominata «numero di controllo del prodotto» (in appresso «NCP»), corrisponde ad un tipo specifico di SSF.

(14) Nel corso dell'inchiesta, è stato dichiarato che i dadi (codice NC 7318 16 30) dovrebbero essere esclusi, perché non venivano prodotti nella Comunità. Va osservato, tuttavia, che il fatto che un tipo specifico di prodotto non sia più prodotto dall'industria comunitaria non basta a farlo escludere dal procedimento antidumping. Comunque sia, la Commissione ha riscontrato che, sebbene si importasse una proporzione rilevante del consumo comunitario di dadi, segnatamente dai paesi interessati, anche l'industria comunitaria aveva una certa produzione di questi prodotti.

(15) Molto probabilmente, i produttori che hanno mantenuto gli impianti di produzione dei dadi aumenterebbero o riprenderebbero la produzione di questi prodotti se si ripristinassero livelli di prezzi ragionevoli sul mercato comunitario. Date le circostanze, quindi, non si è ritenuto opportuno escludere i dadi dall'inchiesta.

2. **Prodotto simile**

(16) La Commissione ha rilevato che gli SSF prodotti e venduti sui mercati nazionali della Malaysia, di Singapore, della Thailandia e delle Filippine, e quelli esportati nella Comunità dai paesi in questione, nonché quelli prodotti e venduti dall'industria comunitaria sul mercato comunitario hanno le stesse caratteristiche e utilizzazioni fisiche. Si è pertanto concluso che sono tutti prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento di base.

C. **SOVVENZIONI**

I. MALAYSIA

1. **Introduzione**

(17) Sulla base delle informazioni contenute nella denuncia e delle risposte al questionario, la Commissione ha esaminato i seguenti presunti sistemi di sovvenzione:

1) Doppia deduzione delle spese connesse alle attività commerciali:
   a) promozione delle esportazioni,
   b) premi applicabili ai crediti all'esportazione,
   c) formazione riconosciuta.
2) Doppia deduzione dei premi di assicurazione per gli esportatori.
3) Status di industria pioniera.
4) Esenzione fiscale per l'aumento delle esportazioni.
5) Esenzione fiscale sulle vendite di materie prime, macchinari e attrezzature.
6) Rifinanziamento dei crediti all'esportazione.
7) Detrazione per edilizia industriale.
8) Esenzione dai dazi all'importazione.
9) Rimborso delle accise e delle imposte sulle vendite.
10) Incentivi per progetti strategici.
11) Detrazione per reinvestimenti.
12) Detrazioni per ammortamento spese in conto capitale per la fornitura di impianti e attrezzature.
13) Detrazioni per infrastrutture.
14) Incentivi per la promozione dei marchi di fabbrica malesi.

2. **Programmi di sovvenzione a cui i produttori esportatori hanno fatto ricorso**

Doppia deduzione per spese commerciali dovute alla promozione delle esportazioni

A. Base giuridica

(18) Il programma è disciplinato dalla sezione 41 della legge per la promozione degli investimenti (legge 327) del 1986 e dalla norma 4 (2) della legge sull'imposta sul reddito del 1986, capitolo sulla promozione delle esportazioni.

B. Ammissibilità

(19) Alle industrie e alle aziende agricole malesi è concessa la doppia deduzione per le spese sostenute nella promozione dei prodotti malesi all'estero. Per ottenere il vantaggio della doppia deduzione delle spese, una società deve presentare prodotti fabbricati in Malaysia, in una fiera commerciale internazionale, riconosciuta dalle autorità malesi e deve presentare una domanda dopo la sua conclusione.

C. Importo

(20) Ogni società che risponde ai criteri summenzionati e che ha sostenuto spese ammissibili può dedurre il doppio delle spese dalla dichiarazione dei redditi. Le società in perdita possono riportare il vantaggio nei quattro anni successivi. Non è prevista un'aliquota fissa per la deduzione e non è indicato un importo minimo o massimo.

([5]) I criteri sono i seguenti: 1) codice NC; 2) materia prima utilizzata; 3) numero DIN, vale a dire il numero di codice con cui il prodotto è classificato nella nomenclatura «DIN»; 4) diametro in millimetri; 5) lunghezza in millimetri.

D. Attuazione pratica

(21) Per ottenere il vantaggio, le società devono presentare una domanda compilando un modulo del ministero del Commercio internazionale e dell'Industria (MITI). Il richiedente deve presentare una lettera di accompagnamento, la fattura di affitto di aree di esposizione, la fotocopia del materiale illustrativo della fiera e una lettera dell'associazione malese per lo sviluppo del commercio. La lettera di approvazione del ministero e la domanda della società devono essere presentate all'«Inland revenue». La deduzione può essere richiesta nel corso dell'anno successivo all'esercizio fiscale durante il quale si è svolta la fiera.

E. Misure compensative

(22) Il sistema costituisce una sovvenzione poiché il contributo finanziario del governo malese sotto forma di doppia deduzione delle spese offre un vantaggio ai produttori esportatori, cioè una riduzione d'imposta.

(23) Il regime costituisce una sovvenzione compensabile ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base. La doppia deduzione costituisce una sovvenzione subordinata all'andamento delle esportazioni, dal momento che il sistema si applica soltanto alle spese sostenute per la commercializzazione di prodotti destinati all'esportazione.

F. Calcolo del vantaggio

(24) Il vantaggio dei produttori esportatori va calcolato in base agli effetti della doppia deduzione dei costi sulle imposte dovute dai produttori esportatori durante il periodo dell'inchiesta (cioè la differenza tra l'importo versato nell'ambito del sistema e quello che sarebbe stato altrimenti dovuto. L'importo del vantaggio va ripartito sul giro d'affari delle esportazioni durante il periodo dell'inchiesta. Dato che le sovvenzioni concesse nell'ambito di questo sistema sono equivalenti a sussidi una tantum, per calcolare il vantaggio complessivo concesso al beneficiario, l'importo è stato adeguato aggiungendo il tasso d'interesse commerciale medio durante il periodo dell'inchiesta, cioè l'11,5 %. Tale aliquota media è stata calcolata in base al tasso d'interesse medio mensile applicato dalle banche commerciali durante il periodo dell'inchiesta.

(25) Una società ha beneficiato del sistema ottenendo una sovvenzione dello 0,01 %.

Doppia deduzione dei premi di assicurazione per gli esportatori

A. Base giuridica

(26) Questo sistema è disciplinato dalla sottosezione 154 della legge relativa alle imposte sul reddito del 1967 e dalle norme in materia di imposta sul reddito del 1995.

B. Ammissibilità

(27) La doppia deduzione è concessa a industrie e aziende agricole malesi per i premi versati per assicurare merci da esse esportate, purché la compagnia assicurativa sia una società registrata in Malaysia.

C. Importo

(28) Ogni società che risponde ai criteri summenzionati e che ha sostenuto spese ammissibili può dedurre il doppio dell'importo delle spese dal proprio reddito. Le società in perdita possono riportare il vantaggio nei quattro anni successivi. Non è prevista un'aliquota fissa per la deduzione e non è indicato l'importo minimo o massimo.

D. Attuazione pratica

(29) Per ottenere il vantaggio, le società devono farne richiesta nella dichiarazione dei redditi durante l'anno successivo a quello in cui è stata sostenuta la spesa. Alla dichiarazione vanno allegati le ricevute originali e un calcolo dettagliato delle doppie spese.

E. Misure compensative

(30) La doppia deduzione dei premi assicurativi per il produttore esportatore costituisce una sovvenzione in quanto il governo malese concede un contributo finanziario sotto forma di doppia deduzione delle spese (cioè una riduzione d'imposta) che costituisce un vantaggio per i produttori esportatori.

(31) Il sistema costituisce una sovvenzione compensabile ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base. La doppia deduzione è una sovvenzione subordinata all'andamento delle esportazioni — e pertanto da considerare specifica — in quanto questa possibilità è concessa soltanto ai produttori esportatori impegnati in attività di esportazione.

F. Calcolo del vantaggio

(32) Il vantaggio dei produttori esportatori corrisponde agli effetti della doppia deduzione dei costi dalle imposte sul reddito dovute dai produttori esportatori durante il periodo dell'inchiesta (cioè la differenza tra l'importo versato nell'ambito del sistema e quello altrimenti dovuto). L'importo del vantaggio va ripartito sul giro d'affari delle esportazioni durante il periodo dell'inchiesta. Dato che le sovvenzioni concesse nell'ambito di questo sistema sono equivalenti a sussidi una tantum, per calcolare il vantaggio complessivo concesso al beneficiario, l'importo è stato adeguato aggiungendo l'interesse commerciale medio durante il periodo dell'inchiesta, cioè l'11,5 %.

(33) Una società ha beneficiato del sistema ottenendo una sovvenzione dello 0,34 %.

Status di industria pioniera

A. Base giuridica

(34) Lo status di industria pioniera o le detrazioni sugli investimenti sono stati istituiti dalla legge per la promozione degli investimenti del 1986. La prima appendice della legge sulla promozione degli investimenti del 1994 contiene l'elenco delle attività e dei prodotti ammissibili. L'elenco delle attività è stato esteso nella seconda appendice del 1995. Per quanto riguarda i prodotti ammissibili, nel 1995 sono state emanate norme particolari concernenti le società ad alta tecnologia.

B. Ammissibilità

(35) La detrazione per gli investimenti è concessa a tutte le società che fabbricano un prodotto ammissibile (settore industriale) o sono impegnate in un'attività ammissibile (settore dei servizi). I prodotti in questione sono quelli elencati nell'appendice della legge sulla promozione degli investimenti. Conformemente alla sezione 4 della legge, il competente ministro stabilisce periodicamente le attività o i prodotti che ritiene ammissibili. Conformemente alla legge, per inserire un prodotto nell'elenco summenzionato, il ministro deve prendere in considerazione tre criteri: a) se la produzione su scala commerciale è conforme alle necessità economiche o allo sviluppo della Malaysia, b) se esistono prospettive favorevoli per uno sviluppo ulteriore e c) se le necessità strategiche e nazionali della Malaysia sono rispettate. In pratica, l'«Action Committee on Industries», composto dai rappresentanti del MITI e del ministero delle Finanze, valuta se il prodotto proposto soddisfi almeno due delle quattro condizioni di seguito elencate: a) valore aggiunto, b) contenuto locale, c) collegamento industriale e d) misure in campo tecnologico che prevedano l'aumento del personale dirigente e tecnico nella società.

C. Importo del vantaggio

(36) Ogni società a cui è stato concesso lo status di industria pioniera beneficia di un'esenzione fiscale sul 70 % del suo reddito presunto. Le esenzioni sono concesse per cinque anni. In genere, non sono concesse proroghe, a meno che il ministro non giudichi l'attività d'importanza nazionale e strategica per la Malaysia. Infine, le società che fabbricano i prodotti ad alta tecnologia ammissibili al vantaggio sono esenti dal versamento di imposte per dieci anni.

D. Attuazione pratica

(37) Per ottenere lo status di industria pioniera, le società devono presentare una domanda alla «Malaysian Industrial Development Authority» (MIDA), un'agenzia costituita nell'ambito del ministero del Commercio internazionale e dell'Industria, incaricata di verificare se la produzione futura rientri nell'elenco dei prodotti ammessi al vantaggio. Le società a cui è stato concesso lo status di industria pioniera presentano, unitamente alla dichiarazione dei redditi, una domanda all'«Inland Revenue Board» contenente il calcolo dell'incentivo fiscale richiesto. Esse possono chiedere la prima esenzione fiscale durante l'anno fiscale successivo a quello in cui ha avuto inizio la produzione.

E. Misure compensative

(38) Le esenzioni fiscali previste nell'ambito della legge sulla promozione degli investimenti costituiscono sovvenzioni compensabili ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base. Il governo malese ha limitato la concessione delle sovvenzioni alle aziende che fabbricano prodotti dichiarati ammissibili. Dato che gli incentivi sono concessi per la produzione di un numero limitato di prodotti, il governo restringe automaticamente l'accesso alle aziende che fabbricano i prodotti indicati nella legge. Il prodotto in esame è stato inserito nell'elenco dei prodotti ammissibili.

(39) Inoltre, il governo malese ha ampia discrezione nella scelta dei prodotti. I criteri, quali l'utilità per lo sviluppo economico della Malaysia, le prospettive favorevoli per un ulteriore sviluppo e le necessità nazionali e strategiche della Malaysia, in base ai quali i prodotti possono essere ammessi al vantaggio, sono vaghi e non possono essere considerati condizioni oggettive ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base. A tale riguardo, è stato chiarito che non esistono altre definizioni di questi criteri.

(40) Infine, il governo malese ha previsto aliquote differenziate di esenzione fiscale in base al tipo di prodotto. Di conseguenza, alcune aziende sono avvantaggiate rispetto ad altre perché fabbricano un prodotto che beneficia di un trattamento più favorevole.

(41) Pertanto, il sistema costituisce una sovvenzione perché il contributo finanziario del governo malese sotto forma di esenzione fiscale conferisce un vantaggio. Si tratta di una sovvenzione specifica per alcune aziende malesi conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base.

F. Calcolo del vantaggio

(42) Il vantaggio dei produttori esportatori va calcolato in base all'esenzione dall'imposta sul reddito delle società di capitali e sul conseguente sgravio fiscale effettivamente concessi ai produttori esportatori durante il periodo dell'inchiesta. L'importo del vantaggio va ripartito sul giro d'affari complessivo nel periodo dell'inchiesta. Dato che le sovvenzioni concesse nell'ambito di questo sistema sono equivalenti a sussidi una tantum, per calcolare il vantaggio complessivo del beneficiario, l'importo va adeguato aggiungendo l'interesse commerciale medio nel periodo dell'inchiesta, cioè l'11,5 %.

(43) Anche se il prodotto in esame è stato escluso dall'elenco dei prodotti ammessi al beneficio nell'ultimo emendamento della legge sulla promozione degli investimenti, le società che lo producono possono ancora chiedere l'esenzione fiscale per cinque anni. Una società ha beneficiato del sistema ottenendo una sovvenzione dell'1,87 %.

Esenzioni dalle imposte sulle vendite

A. Base giuridica

(44) La base giuridica del sistema è costituita dalle sezioni 4 e 11 della legge sulle zone di libero scambio del 1990.

B. Ammissibilità

(45) Tale esenzione è riservata alle società con sede in zone di libero scambio ed è concessa per tutti i macchinari, le attrezzature e le materie prime importati e utilizzati direttamente nel processo di produzione per la fabbricazione di prodotti finiti destinati all'esportazione. Del programma è responsabile il ministero del Commercio internazionale e dell'Industria.

(46) In Malaysia il sistema fiscale sulle vendite prevede tre aliquote diverse: 5 %, 10 % o 15 %. Circa il 90 % delle merci è soggetto all'imposta del 10 %. Sono esenti da questo tipo d'imposta alcuni prodotti di base come libri, prodotti alimentari e alcuni tipi di macchinari.

C. Importo del vantaggio

(47) Le società che rispondono ai criteri previsti sono esenti da questo tipo di imposta per il valore delle merci importate, incluso il dazio all'importazione (se corrisposto).

D. Attuazione pratica

(48) Per ottenere i vantaggi previsti dal sistema, le società devono presentare una domanda al direttore nazionale delle dogane (formulario D). Nella domanda devono figurare la descrizione delle merci, il paese d'origine e la loro funzione specifica nel processo di produzione. Il direttore verifica se le merci importate soddisfino i criteri indicati nelle sezioni 4 e 11 della legge sulle zone di libero scambio ed eventualmente concede l'esenzione.

E. Misure compensative

(49) L'esenzione fiscale sulle vendite sembra costituire una sovvenzione conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, perché il governo malese rinuncia ad un'entrata altrimenti dovuta. Esso ha affermato che il sistema è conforme ai criteri di cui alla nota 1, dell'articolo 1.1 (a)(1)(ii) dell'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative (accordo sulle sovvenzioni) che fa riferimento all'esenzione, per un prodotto esportato, dai dazi o imposte dovuti per il prodotto simile destinato al consumo interno. Comunque, le società di esportazione che non hanno sede in zone di libero scambio non beneficiano di un'esenzione generale dall'imposta sulle vendite. Di conseguenza, non risulta che questo sistema sia conforme ai criteri di cui alla nota 1.

(50) Il sistema è vincolato all'andamento delle esportazioni in quanto è riservato ai macchinari, alle attrezzature e alle materie prime utilizzati direttamente nel processo di fabbricazione di prodotti finiti destinati all'esportazione e, inoltre, alle società con sede in zone di libero scambio è chiesto di esportare almeno l'80 % della produzione. Di conseguenza, l'esenzione dall'imposta sulle vendite costituisce una sovvenzione compensabile ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), e dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base.

F. Calcolo del vantaggio

Materie prime

(51) In Malaysia l'aliquota di imposta sulle vendite è pari al 10 % per la maggior parte dei prodotti; fanno eccezione alcune merci come i libri, i prodotti alimentari e alcuni tipi di macchinari. Generalmente l'imposta sulle vendite per i cavi in acciaio inossidabile utilizzati nella produzione del prodotto in esame è del 10 %.

(52) L'importo della sovvenzione è pari alla differenza tra l'importo dell'imposta sulle vendite effettivamente versato sulle materie prime e l'importo normalmente dovuto (all'aliquota standard del 10 %) senza il vantaggio dell'esenzione durante il periodo dell'inchiesta. Tale importo va ripartito sul totale delle esportazioni durante lo stesso periodo. Poiché i vantaggi derivanti dalle esenzioni dall'imposta sulle vendite sono ottenuti regolarmente durante il periodo dell'inchiesta, essi sono equivalenti ad una serie di sussidi concessi tra il primo e l'ultimo giorno del periodo dell'inchiesta. In questi casi, si ritiene appropriato presumere che sia stato ricevuto un sussidio medio a metà del periodo dell'inchiesta. Quindi, l'interesse va calcolato sull'importo complessivo dei dazi non versati per un periodo di sei mesi, basandosi sul tasso d'interesse commerciale medio dell'11,5 %.

(53) Entrambe le società hanno beneficiato del sistema ottenendo sovvenzioni tra il 2,13 % e il 6,71 %.

Macchinari e attrezzature

(54) I macchinari utilizzati dalle due società non sono del tipo a cui viene generalmente concessa l'esenzione dall'imposta sulle vendite. L'aliquota di solito applicata per i macchinari è del 10 %.

(55) L'importo della sovvenzione è pari alla differenza tra l'importo dell'imposta sulle vendite effettivamente versato sui macchinari e quello che sarebbe stato normalmente applicato (all'aliquota standard del 10 % prevista per i macchinari) senza il vantaggio dell'esenzione. Il vantaggio va ripartito sulla durata normale dei macchinari che in Malaysia per questo tipo di industria è di dieci anni. Tale importo va ripartito sul totale delle esportazioni durante il periodo dell'inchiesta. Dato che le sovvenzioni previste nell'ambito del sistema sono equivalenti a sussidi una tantum, per calcolare il vantaggio complessivo del beneficiario, l'importo è stato adeguato aggiungendo l'interesse commerciale medio durante il periodo dell'inchiesta, cioè l'11,5 %.

(56) Entrambe le società hanno beneficiato del sistema e hanno ottenuto sovvenzioni tra lo 0,03 % e lo 0,40 %.

Detrazione per l'edilizia industriale

A. Base giuridica

(57) La detrazione per l'edilizia industriale (IBA) è prevista dall'appendice 3 della legge sull'imposta sul reddito del 1967.

B. Ammissibilità

(58) Possono usufruire di questo tipo di detrazione le società che sostengono spese per l'edilizia, purché il richiedente sia il proprietario dell'edificio e quest'ultimo venga utilizzato a fini commerciali. Conformemente alla legge finanziaria del 1983, la detrazione è applicabile anche agli edifici utilizzati come depositi per l'immagazzinamento di merci da esportare o di merci importate che saranno trasformate e riesportate.

C. Attuazione pratica

(59) Le società che hanno sostenuto spese ammissibili possono richiedere la detrazione direttamente sulla dichiarazione dei redditi annuale. L'importo della detrazione è verificato dall'«Inland Revenue Board» in occasione delle revisioni dei conti periodiche.

D. Importo del vantaggio

(60) Conformemente alla legge sull'imposta sul reddito, le aliquote della detrazione variano a seconda che gli edifici siano stati costruiti o acquistati. Nel primo caso, sono previste una detrazione iniziale e una detrazione annuale che rappresentano il 10 % e il 2 % rispettivamente del costo dell'edificio. Per gli edifici acquistati sono concesse soltanto detrazioni annuali equivalenti ad una determinata percentuale del prezzo d'acquisto.

E. Misure compensative

(61) La detrazione standard non costituisce una sovvenzione. Data la loro conformità alle norme internazionali di contabilità sul deprezzamento, queste detrazioni non possono essere considerate un contributo finanziario sotto forma di entrate a cui si è rinunciato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii) del regolamento di base. Inoltre, la detrazione standard rientra nella normale prassi in materia di deprezzamento applicata per gli edifici utilizzati per la produzione. Essa è applicabile all'intero settore industriale e dei servizi, senza differenziazioni tra industrie. Tuttavia, non è stata condotta alcuna valutazione sulla detrazione «speciale» applicata ai depositi per l'immagazzinamento delle merci, dal momento che di tale detrazione non hanno usufruito i produttori esportatori del prodotto in esame.

Esenzione dai dazi all'importazione

A. Base giuridica

(62) Conformemente alla sezione 11 della legge sulle zone di libero scambio del 1994, le materie prime importate utilizzate direttamente per la produzione sono esenti dai dazi all'importazione. Le stesse disposizioni consentono l'importazione di macchinari e attrezzature senza il versamento di dazi all'importazione.

B. Ammissibilità

(63) Per poter beneficiare dell'esenzione dai dazi all'importazione sulle materie prime, i macchinari e le attrezzature, le società devono avere sede in una zona di libero scambio e produrre merci consentite che vengono esportate verso un mercato terzo. È importante ricordare anche che le società che hanno sede in una zona di libero scambio sono tenute ad esportare almeno l'80 % della loro produzione.

C. Attuazione pratica

(64) Per quanto riguarda le materie prime importate, viene presentata una domanda al direttore nazionale delle dogane utilizzando il formulario D, con il quale si verifica se i mezzi di produzione possano essere utilizzati direttamente nel prodotto finito. Dopo l'approvazione, le importazioni effettuate nell'ambito di questo sistema sono dichiarate alle autorità doganali attraverso il formulario doganale n. 8. Dopo aver registrato le importazioni, si valuta la loro conformità alla dichiarazione approvata dal direttore nazionale delle dogane. Le verifiche del dipartimento doganale hanno riscontrato che ogni immissione di merci nella zona di libero scambio industriale è soggetta a controlli finalizzati a determinare se le merci costituiscono mezzi di produzione che possono essere utilizzati nella fabbricazione del prodotto finito. I macchinari e le attrezzature importati usufruiscono automaticamente dell'esenzione.

D. Misure compensative

Materie prime

(65) L'esenzione dai dazi all'importazione sembra costituire una sovvenzione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base. Il governo malese sostiene che tale esenzione non costituisce una sovvenzione ai sensi della nota 1 dell'articolo 1.1(a)(1)(ii) dell'accordo sulle sovvenzioni e le misure compensative, che fa riferimento all'esenzione di un prodotto esportato dai dazi e dalle imposte che gravano sul prodotto simile destinato al consumo interno. Il governo malese non ha potuto dimostrare di avere introdotto e di applicare efficacemente un meccanismo o una procedura che consentano

di verificare se le materie prime importate nella zona di libero scambio siano utilizzate nella produzione delle merci esportate e in quali quantità, come indicato nell'allegato 2 del regolamento di base. Il sistema istituito e gestito dal governo malese assicura soltanto l'imposizione di un dazio sulle vendite effettuate nelle zone di libero scambio e destinate al mercato interno, calcolato in base all'aliquota di dazio applicabile al prodotto finito. In questo modo, non si chiarisce se e in quale misura la quantità di materie prime importate in un determinato periodo corrisponda alla quantità incorporata nei prodotti finiti esportati. Innanzitutto, contrariamente a quanto affermato dal governo malese, un dazio imposto sui prodotti finiti non è necessariamente pari o superiore a quello versato sull'importo corrispondente di materie prime incorporate. Non si può dimostrare che le aliquote di dazio sui prodotti finiti siano sempre superiori a quelle sulle materie prime e inoltre il risultato del confronto non sarebbe prevedibile nel caso di un processo di produzione che riguardasse più prodotti e combinasse molteplici mezzi di produzione. Inoltre, il sistema non consente di verificare adeguatamente la corrispondenza tra le quantità importate e quelle esportate nel periodo in questione. Non è possibile verificare se le scorte siano accumulate dalla società nel periodo dell'inchiesta, e non rimane traccia delle vendite di merci in esenzione da dazio doganale nell'ambito della EPZ o tra EPZ.

(66) L'incentivo è pertanto una sovvenzione, perché costituisce un contributo finanziario in quanto rappresenta una rinuncia del governo malese ai dazi all'importazione altrimenti dovuti e conferisce un vantaggio al beneficiario. In quanto limitata a società con sede in alcune aree e subordinata all'andamento delle esportazioni, la sovvenzione è da considerarsi specifica ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), e dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base.

Macchinari e attrezzature

(67) L'incentivo costituisce una sovvenzione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base. Essa fornisce infatti un contributo finanziario, in quanto rappresenta una rinuncia del governo malese ai dazi all'importazione altrimenti dovuti e conferisce un vantaggio al beneficiario. L'incentivo non implica un'esenzione dei mezzi di produzione utilizzati nel processo di fabbricazione. In quanto limitata a società con sede in alcune aree e subordinata all'andamento delle esportazioni, la sovvenzione è da considerarsi specifica ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), e dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base.

F. Calcolo del vantaggio

Materie prime

(68) L'importo della sovvenzione è dato dalla differenza tra l'importo dei dazi all'importazione effettivamente versati sulle materie prime e l'importo dei dazi all'importazione normalmente dovuti senza il vantaggio dell'esenzione nel periodo dell'inchiesta. Tale importo va ripartito sulle esportazioni. Dato che i vantaggi delle esenzioni dai dazi all'importazione sono concessi regolarmente nel periodo dell'inchiesta, essi equivalgono ad una serie di sussidi ottenuti tra il primo e l'ultimo giorno del periodo dell'inchiesta. In questi casi, è prassi considerare un sussidio medio ricevuto a metà del periodo dell'inchiesta. Quindi, l'interesse va calcolato sull'importo totale dei dazi non versati nell'arco di sei mesi, basandosi sul tasso d'interesse commerciale medio dell'11,5 %.

(69) Entrambe le società hanno beneficiato del sistema e ottenendo sovvenzioni tra l'1,47 % e il 2,54 %.

Macchinari e attrezzature

(70) L'importo della sovvenzione è pari alla differenza tra l'importo dei dazi all'importazione effettivamente versato sui macchinari e quello altrimenti dovuto senza il vantaggio dell'esenzione. Tale vantaggio va ripartito sulla durata normale dei macchinari che in Malaysia è in media di 10 anni. L'importo relativo al periodo dell'inchiesta va ripartito sulle esportazioni. Dato che le sovvenzioni previste da questo sistema sono equivalenti a sussidi una tantum, per calcolare il vantaggio totale del beneficiario, l'importo è stato adeguato aggiungendo l'interesse commerciale medio durante il periodo dell'inchiesta, cioè l'11,5 %.

(71) Entrambe le società hanno beneficiato del sistema ottenendo sovvenzioni tra lo 0,03 % e lo 0,55 %.

Detrazione per reinvestimenti

A. Base giuridica

(72) La detrazione per reinvestimenti è prevista dall'appendice 7a della legge sull'imposta sul reddito del 1967 (legge 53).

B. Ammissibilità

(73) Per beneficiare di questa detrazione, le società devono essere operative da almeno 12 mesi, aver sostenuto spese per investimenti in beni capitali per una fabbrica, un impianto o macchinari utilizzati in Malaysia per un progetto ammissibile e aver raggiunto un livello di produttività stabilito dal ministero delle Finanze (norma dell'efficienza del processo). Conformemente alla sottosezione 8 della legge 451, è ammissibile il progetto di una società volto all'espansione della propria attività, approvato dal ministero del Commercio e dell'Industria conformemente alla legge per il coordinamento industriale del 1975. La detrazione per reinvestimenti non è concessa alle società che hanno acquisito lo status di industria pioniera o ricevono crediti d'imposta per investimenti.

C. Attuazione pratica

(74) Si presenta una domanda al direttore nazionale dell'ufficio imposte utilizzando uno speciale formulario nel quale si descrive dettagliatamente il progetto. La società deve indicare anche se c'è stato un aumento di produttività, se la società ha sede in un'area ammissibile e se il rapporto dell'efficienza del processo per il prodotto è positivo o negativo. Infine, la domanda deve essere firmata dal richiedente e da un revisore dei conti esterno qualificato. Quando la domanda per la detrazione è approvata, la società può chiedere il vantaggio nella dichiarazione dei redditi annuale. Tale vantaggio può essere riportato per cinque anni.

D. Importo del vantaggio

(75) L'importo del vantaggio è generalmente pari al 60 % delle spese sostenute per il progetto ammissibile che possono essere detratte fino al 70 % del reddito presunto. Se la società ha sede in un'area ammissibile o ha raggiunto il livello di produttività prescritto, dal 100 % del reddito presunto si può detrarre il 60 % delle spese ammissibili.

E. Misure compensative

(76) La detrazione per reinvestimenti riservata alle società che non hanno sede nelle zone ammissibili non costituisce una sovvenzione compensabile ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di base. Il governo malese non ha limitato l'accesso alla sovvenzione a determinate società e applica criteri oggettivi per la sua concessione. Dato che nessuno dei produttori esportatori ha sede in aree ammissibili, non è stata valutata la possibilità di adottare misure compensative per il sistema di sovvenzione applicato in queste aree.

3. **Programmi di sovvenzione a cui i produttori esportatori non hanno fatto ricorso**

(77) Il denunziante ha sostenuto che i produttori esportatori del prodotto in esame hanno beneficiato anche di altri programmi di sovvenzione. Le risposte al questionario e la verifica hanno accertato che i produttori esportatori non hanno utilizzato i seguenti programmi:

— doppia deduzione dei premi applicabili ai crediti all'esportazione
— doppia deduzione delle spese per formazione riconosciuta
— esenzione fiscale per l'aumento delle esportazioni
— rifinanziamento dei crediti all'esportazione
— rimborso delle accise e delle imposte sulle vendite
— incentivi per progetti strategici
— detrazioni per ammortamento spese in conto capitale per la fornitura di impianti e attrezzature
— detrazioni per infrastrutture
— incentivi per la promozione dei marchi di fabbrica malesi.

(78) Pertanto, la Commissione non ha proceduto a verifiche per quanto riguarda tali programmi.

4. **Importo della sovvenzione compensabile**

(79) Il grado di cooperazione in questo procedimento è stato molto elevato. I produttori esportatori che hanno collaborato rappresentavano quasi tutte le esportazioni malesi nella CE durante il periodo dell'inchiesta, come emerge dal confronto tra i dati relativi alle importazioni forniti da Eurostat e quelli relativi alle esportazioni forniti dai produttori esportatori che hanno collaborato al procedimento.

(80) La media ponderata del margine di sovvenzione per paese è superiore al livello minimo applicabile.

(%)

	Doppie deduzioni	Status di industria pioniera	Esenzione dalle imposte sulle vendite	Esenzione dei dazi alle importazioni	Totale
Tong Heer Fasteners	0,01	1,87	7,11	2,57	11,56
Tigges Stainless Steel Fasteners	0,34	0	2,16	2,02	4,52

II. SINGAPORE

(81) In base alle informazioni contenute nella denuncia e alle risposte ai questionari della Commissione, l'inchiesta ha riguardato i seguenti programmi:

— doppia deduzione per investimenti all'estero
— doppia deduzione per ricerca e sviluppo
— detrazioni per doppia imposizione
— status di industria pioniera
— detrazioni per investimenti
— incentivi per espansione
— incentivi su sviluppo ed espansione
— incentivi per diritti di concessione autorizzati
— prestiti esteri autorizzati
— sistema di finanziamento preferenziale.

(82) Durante la verifica delle risposte del governo di Singapore e del produttore esportatore, la Commissione ha accertato che nessuna delle presunte sovvenzioni è stata utilizzata dal produttore esportatore che ha collaborato. La Commissione ha verificato anche se il prodotto in esame sia stato esportato da altri produttori ed ha riscontrato che un altro produttore ha esportato il prodotto in esame nell'Unione europea. È stato comunque dimostrato che il produttore esportatore in questione non ha beneficiato di sovvenzioni.

(83) Per questo motivo, si ritiene opportuno non effettuare valutazioni per quanto riguarda la possibilità di adottare misure compensative per tali presunte sovvenzioni.

III. THAILANDIA

1. **Introduzione**

(84) Sulla base delle informazioni contenute nella denuncia e delle risposte al questionario della Commissione, i servizi della Commissione hanno esaminato i seguenti presunti sistemi di sovvenzione compensabili:

— sistemi previsti dalla legge per la promozione degli investimenti:

  — esenzioni o riduzioni sui dazi all'importazione di macchinari;

  — esenzione dall'imposta sul reddito delle società;

  — incentivi supplementari per aziende situate in zone speciali di promozione degli investimenti;

  — esenzione dai dazi doganali sulle materie prime e di base;

— sistemi previsti nell'ambito dell'«Industrial Estate Authority Act» (IEAA):

  — esenzione dai dazi all'importazione;

  — esenzione dal pagamento di soprattasse nell'ambito della legge per la promozione degli investimenti;

  — esenzione dall'imposta sul valore aggiunto;

  — esenzione dalle accise sui macchinari, le attrezzature e i pezzi di ricambio;

— tariffe elettriche ridotte;

— prestiti a tassi d'interesse preferenziale.

(85) È stato accertato che, durante il periodo dell'inchiesta, i produttori esportatori che hanno collaborato si sono avvalsi soltanto dei sistemi previsti nell'ambito dell'IEAA.

2. **Programmi di sovvenzione a cui i produttori esportatori hanno fatto ricorso**

(86) È stato riscontrato che un esportatore ha beneficiato delle esenzioni dai dazi all'importazione sui macchinari importati (IEAA, sezione 48) concesse soltanto a società con sede in una EPZ. La EPZ è un'area separata, da un punto di vista doganale, dal resto della Thailandia. Per ottenere dall'IEAA il permesso di aprire una fabbrica in una EPZ, le società devono, tra l'altro, soddisfare dei requisiti in materia di esportazione.

(87) Questo sistema è risultato una sovvenzione ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di base perché comporta un contributo finanziario del governo sotto forma di rinuncia a dazi all'importazione altrimenti dovuti e conferisce in questo modo un vantaggio. L'utilizzazione di questo sistema è limitata a società con sede in alcune zone ed è pertanto specifica ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base. Inoltre, il sistema è vincolato all'andamento delle esportazioni ed è pertanto specifico ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base.

3. **Programmi di sovvenzione a cui i produttori esportatori non hanno fatto ricorso**

(88) La Commissione ha accertato che, durante il periodo dell'inchiesta, gli esportatori che hanno collaborato non si sono avvalsi di nessun altro dei programmi di sovvenzione indicati nelle denuncie, cioè:

— sistemi previsti nell'ambito della legge per la promozione degli investimenti;

— sistemi previsti nell'ambito dell'«Industrial Estate Authority Act» diversi dalle esenzioni e dai dazi all'importazione;

— tariffe elettriche ridotte;

— prestiti a tassi preferenziali.

4. **Importo delle sovvenzioni compensabili**

(89) Per i produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta l'importo ad valorem delle sovvenzioni compensabili, conformemente alle disposizioni del regolamento di base, è il seguente:

Società	IEAA sezione 48 (%)
Dura Fasteners Co., Ltd/Taiyo Fasteners (Thailandia) Co., Ltd/Chiao Pao Metal Co., Ltd	0,24
ABP Stainless Fastener Co., Ltd	0

(90) È stato accertato che il livello di cooperazione nel procedimento è stato molto elevato. I produttori esportatori che hanno collaborato rappresentano quasi tutte le esportazioni dalla Thailandia verso la CE nel periodo dell'inchiesta, come emerge dal confronto fra i dati relativi alle importazioni forniti da Eurostat e i dati relativi alle esportazioni forniti dai produttori esportatori che hanno collaborato.

(91) La media ponderata del margine per paese per tutti i produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta è quella minima, cioè inferiore al 2 %. Tenuto conto di tali circostanze, il margine di sovvenzione della Thailandia va considerato trascurabile.

IV. FILIPPINE

1. **Introduzione**

(92) In base alle informazioni fornite nella denuncia e alle risposte ai questionari, sono stati esaminati i seguenti presunti sistemi di sovvenzione compensabili:

— Sistemi previsti nell'ambito dell'Omnibus Investment Code (OIC):

  — esenzione dall'imposta sul reddito

  — deduzione supplementare per le spese sostenute per incrementare l'occupazione

  — crediti d'imposta sul capitale nazionale investito

  — crediti d'imposta per dazi e imposte sull'importazione di materie prime

  — esenzione dai dazi e dalle imposte sulle importazioni di materie prime

  — esenzioni dai dazi e dalle imposte sull'importazione di macchinari

  — esenzione dai dazi all'importazione di forniture e parti di ricambio.

— Sistemi previsti nell'ambito della «Special Economic Zones Act» (SEZA):

  — esenzione dall'imposta sul reddito

  — esenzioni dalle imposte nazionali e locali (imposta lorda sul reddito o aliquota speciale del 5 %)

  — crediti d'imposta per le spese relative alla formazione

  — deduzione supplementare per le spese sostenute per incrementare l'occupazione

  — credito d'imposta sul capitale nazionale investito

  — crediti d'imposta per sostituzione dell'importazione

  — esenzione dalle imposte e dai dazi all'importazione di materie prime

  — esenzione dalle imposte e dai dazi all'importazione di macchinari

  — esenzione dai dazi all'importazione di forniture e parti di ricambio

  — esenzione dai diritti di banchina e da tasse d'esportazione, dazi, imposte e diritti

  — aliquote ridotte per canoni di affitto e costruzione.

(93) Nelle Filippine ci sono attualmente due produttori di SSF, Lu Chu Shin Yee Works (Filippine) Ltd, registrata nel 1988 (Lu Chu) e Pilshin Works Corporation, registrata nel 1997 (Pilshin). Entrambe sono filiali di una società di Taiwan, Lu Chu Shin Yee Works (Taiwan) Ltd, una società soggetta alle misure antidumping attualmente in vigore. Esse sono società collegate e saranno quindi considerate come una sola società (Lu Chu/Pilshin) nella seguente analisi.

(94) Durante le verifiche è stato accertato che, nel periodo dell'inchiesta, i produttori esportatori che hanno collaborato hanno beneficiato soltanto dei vantaggi previsti nell'ambito della SEZA.

2. **Programmi di sovvenzione a cui i produttori esportatori hanno fatto ricorso**

Contesto generale

(95) La legge della Repubblica n. 7916 (1995) (SEZA) disciplina la creazione, il funzionamento e la gestione delle zone economiche speciali («ecozone») delle Filippine, istituendo a tal fine la «Philippine Economic Zone Authority» (PEZA). Il 17 maggio 1999 l'autorità ha emanato le norme di attuazione (norme PEZA) relative alla SEZA.

(96) Le «ecozone» sono aree limitate indicate come tali dal governo delle Filippine. La proprietà e/o la gestione possono essere pubbliche o private. Esistono diversi tipi di «ecozone», per esempio proprietà industriali, zone di libero scambio, zone di trasformazione per l'esportazione e zone turistiche. Le EPZ sono aree delimitate non considerate parte del territorio doganale nazionale. Esse sono riservate alle società orientate verso l'esportazione.

(97) Per beneficiare degli incentivi PEZA, le società devono essere registrate presso la PEZA; tale registrazione include l'autorizzazione ad operare all'interno di una delle «ecozone» del paese. Esistono diversi tipi di registrazione, per esempio società d'esportazione (devono esportare più del 50 % del loro fatturato, il 70 % se la proprietà estera supera il 40 %), società che operano sul mercato interno, società di libero scambio, società con lo status di industria pioniera e società di servizi. Le società registrate presso la PEZA possono beneficiare automaticamente dei vari incentivi disponibili nell'ambito della SEZA. Le società di esportazione che hanno sede in una EPZ hanno generalmente diritto ad incentivi supplementari.

(98) Il produttore esportatore interessato è una società di esportazioni registrata presso la PEZA con sede nella EPZ Cavite. Nel periodo dell'inchiesta, ha utilizzato i seguenti sistemi.

Imposta lorda sul reddito (aliquota speciale del 5 %) (sezione 24, SEZA)

(99) L'imposta lorda sul reddito (GIT) consiste nell'opzione concessa alle società di pagare una tassa speciale corrispondente al 5 % del reddito lordo e di essere quindi esonerate dal pagamento di tutte le imposte nazionali e locali. Lu Chu si è avvalsa dell'incentivo durante il periodo dell'inchiesta.

A. Ammissibilità

(100) La GIT è applicabile alle società registrate presso la PEZA, fatta eccezione per le società che forniscono alcuni servizi (per esempio servizi doganali, nolo posticipato, banche e assicurazioni) all'interno di «ecozone».

B. Attuazione pratica

(101) Le società PEZA possono richiedere la GIT nella dichiarazione dei redditi annuale. Nel formulario alla società è offerta la possibilità di determinare l'importo dovuto per l'anno fiscale applicando l'aliquota speciale del 5 % sul reddito lordo in sostituzione dell'aliquota abituale (il 33 % in base all'ultimo emendamento dell'«Internal Revenue Code») sul reddito netto della società. Conformemente alla XX norma PEZA, il reddito lordo da determinare ai fini del calcolo della GIT si riferisce al fatturato netto derivato dalle attività commerciali effettuate nell'ambito dell'«ecozona» dopo una serie di deduzioni corrispondenti ai costi imputabili direttamente alla produzione, inclusi il deprezzamento e gli oneri finanziari collegati alle attività fisse.

(102) La dichiarazione dei redditi del richiedente viene presentata innanzitutto alla PEZA, che verifica il diritto della società a beneficiare della GIT, e successivamente al «Bureau of Internal Revenue» che effettua i normali controlli.

(103) Optando per la GIT, la società viene automaticamente esentata dall'imposta sul reddito ordinaria, che per il 1998 e il 1999 è stata pari rispettivamente al 34 % e al 33 % del reddito netto. Inoltre, l'incentivo GIT comporta l'esenzione da tutte le imposte locali che variano da una giurisdizione all'altra ed includono, tra l'altro, imposte reali, imposte sulle attività commerciali, imposte locali di privativa e imposte professionali e comunitarie.

C. Misure compensative

(104) L'incentivo GIT costituisce una sovvenzione ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di base perché comporta un contributo finanziario del governo filippino sotto forma di rinuncia ad imposte sul reddito e ad imposte locali altrimenti dovute e conferisce un vantaggio al beneficiario. Essendo concesso soltanto a società autorizzate dal governo filippino ad avere sede e ad operare in alcune aree («ecozone»), tale incentivo è da considerarsi specifico ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base.

D. Calcolo dell'importo della sovvenzione

(105) Il vantaggio per Lu Chu/Pilshin è stato calcolato in base ai dati relativi all'esercizio fiscale 1998, ossia il periodo più recente per il quale era disponibile una denuncia dei redditi.

(106) Tale vantaggio consiste nella differenza tra l'importo dell'imposta effettivamente pagata per il 1998 e quello esigibile in base all'aliquota normale di imposta. Quest'ultima comprende l'imposta nazionale sul reddito all'aliquota ordinaria del 34 % e alcune imposte locali riscosse di norma all'interno della giurisdizione in cui ha sede la Lu Chu/Pilshin: imposta comunitaria, imposta reale e imposta per le licenze municipali. Trattandosi di una sovvenzione una tantum, il vantaggio così calcolato viene aumentato del tasso d'interesse praticato durante il periodo dell'inchiesta, al tasso medio dei prestiti commerciali per il periodo, ossia 15,1 %. La sovvenzione ricevuta dalla Lu Chu/Pilshin, ripartita sulle vendite complessive durante il periodo dell'inchiesta, è pari a 0,58 %.

Esenzione dal dazio all'importazione su macchinari, materie prime, forniture e parti di ricambio [sezioni 4 c) e 23 SEZA]

Introduzione

(107) Conformemente alla XV norma PEZA, i macchinari, le materie prime, le forniture e le parti di ricambio introdotti in una EPZ da una società di esportazione per essere utilizzati nel suo processo di fabbricazione sono esenti, a determinate condizioni, dai dazi all'importazione.

(108) Come si è detto, le EPZ non fanno parte del territorio doganale del paese. Il traffico proveniente da tale area e ad essa destinato è limitato e soggetto al controllo della PEZA e dell'ufficio doganale.

Esenzione sulle impostazioni di macchinari

A. Ammissibilità

(109) Le società d'esportazione stabilite in una EPZ possono beneficiare di tale incentivo.

B. Attuazione pratica

(110) Per poter beneficiare dell'esenzione dal dazio all'importazione sui macchinari importati, una società con sede in una EPZ deve richiedere alla PEZA una licenza di importazione. La PEZA concede l'autorizzazione dopo aver verificato che il macchinario è destinato al processo di produzione della società.

C. Misure compensative

(111) L'incentivo costituisce una sovvenzione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base. Esso consiste infatti in un contributo finanziario del governo delle Filippine sotto forma di rinuncia ai dazi all'importazione altrimenti dovuti e conferisce un vantaggio al beneficiario. L'incentivo non comporta un'esenzione per quanto riguarda i mezzi utilizzati nel processo di produzione. Si tratta inoltre di una sovvenzione specifica ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a) e dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base, essendo limitata a società con sede in determinate zone e condizionata dall'andamento delle esportazioni.

D. Calcolo dell'importo della sovvenzione

(112) Il vantaggio per il produttore esportatore, Lu Chu, è stato calcolato sulla base dell'importo del dazio doganale non corrisposto dovuto per le importazioni di beni strumentali, ripartito su un periodo che rispecchia il

normale deprezzamento di tali beni nell'industria in questione. È stato fissato un periodo di 10 anni, che si ritiene corrisponda alla durata normale di tale tipo di macchinario in questa industria delle Filippine. L'importo relativo al periodo dell'inchiesta va ripartito sulle esportazioni. Dato che le sovvenzioni concesse nell'ambito di questo sistema equivalgono a sussidi una tantum, per calcolare il vantaggio complessivo del beneficiario l'importo è stato adeguato aggiungendo l'interesse commerciale medio praticato nel periodo dell'inchiesta, ossia 15,1 %. L'importo ottenuto, ripartito sulle esportazioni totali durante il periodo dell'inchiesta, corrisponde a una sovvenzione dello 0,05 %. Dato che l'importo della sovvenzione è inferiore allo 0,3 %, e le Filippine figurano nell'elenco dei paesi dell'allegato VII, si ritiene che il produttore esportatore non abbia ricevuto alcun vantaggio, come indicato al considerando 8.

Esenzione sulle impostazioni di materie prime

A. Ammissibilità

(113) Le società d'esportazione con sede in una EPZ possono beneficiare di tale incentivo.

B. Attuazione pratica

(114) Le società situate nella EPZ che intendono beneficiare dell'esenzione dal dazio all'importazione di materie prime devono richiedere alla PEZA — specificando speditore, importatore e merci importate — l'autorizzazione a trasbordare il carico dal porto di entrata nella EPZ. I funzionari della PEZA e dell'ufficio doganale verificano le merci importate nel porto di entrata assicurandosi che vengano consegnate nella EPZ. La PEZA tiene un registro in cui figurano le singole importazioni delle società.

(115) Una procedura analoga viene applicata alle società che esportano i prodotti finiti. Queste devono richiedere alla PEZA una licenza di esportazione. I funzionari della PEZA controllano il carico prima che lasci la EPZ e si assicurano che giunga intatto al porto di spedizione, dove viene verificato dall'ufficio doganale. La PEZA registra le esportazioni della società. Per poter vendere una parte della sua produzione sul mercato interno, una società deve ottenere l'autorizzazione della PEZA. Soltanto le vendite locali autorizzate possono lasciare l'EPZ.

(116) Secondo il governo delle Filippine, le società che vendono merci sul mercato interno devono pagare il dazio all'importazione sul quantitativo corrispondente di materie prime importate, calcolato dalla PEZA e dall'ufficio doganale sulla base di una formula predeterminata di fabbricazione. Il governo delle Filippine non ha tuttavia dimostrato se e come tale formula sia effettivamente determinata e applicata.

(117) Il governo delle Filippine ha inoltre affermato che la PEZA verifica, a intervalli regolari, le scorte di materie prime delle società per garantire che le merci vengano riesportate entro sei mesi. In caso contrario, le società devono pagare il dazio all'importazione sulle materie prime non riesportate. Il governo delle Filippine non ha tuttavia dimostrato se e come tale verifica venga realmente effettuata.

C. Misure compensative

(118) L'incentivo sembra costituire una sovvenzione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base. Il governo delle Filippine non è stato in grado di dimostrare l'esistenza e l'effettiva applicazione di un sistema o di una procedura che confermi se le materie prime importate nella EPZ vengono utilizzate nella fabbricazione del prodotto esportato e in che quantità, conformemente ai requisiti dell'allegato II del regolamento di base. Il governo delle Filippine non ha fornito alcuna prova a sostegno dell'affermazione secondo cui verrebbe applicata una formula di fabbricazione per stabilire il legame tra le esportazioni di prodotti finiti e le importazioni di materie prime. Esso non ha inoltre dimostrato se e come proceda alla verifica delle scorte della società.

(119) L'incentivo consiste in una sovvenzione in quanto rappresenta un contributo del governo delle Filippine sotto forma di rinuncia ai dazi all'importazione altrimenti dovuti e conferisce un vantaggio al beneficiario. Si tratta di una sovvenzione specifica ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a) e dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base, essendo limitata alle società con sede in determinate zone e condizionata dall'andamento delle esportazioni.

(120) Il processo di produzione della Lu Chu è relativamente semplice: l'unica materia prima utilizzata è la vergella di acciaio inossidabile, trasformata (tagliata e sminuzzata) in elementi di fissaggio, ossia l'unico prodotto finito della Lu Chu. Durante l'inchiesta, il governo delle Filippine e la Commissione hanno effettuato un esame dei mezzi di produzione effettivamente utilizzati, in conformità dell'allegato II del regolamento di base. Durante il periodo dell'inchiesta, la Lu Chu ha importato la totalità delle materie prime e ha esportato la totalità dei prodotti finiti (ossia non ha acquistato o venduto sul mercato interno). Non sono state riscontrate differenze significative tra i quantitativi importati ed esportati durante il periodo dell'inchiesta, e le scorte della società non hanno raggiunto un livello anomalo alla fine del periodo.

(121) La Commissione ritiene che le prove disponibili siano sufficienti per dimostrare che, durante il periodo dell'inchiesta, le materie prime importate dalla Lu Chu in esenzione dai dazi all'importazione sono state effettivamente utilizzate per fabbricare i prodotti esportati.

Inoltre, tenuto conto della struttura commerciale e del funzionamento della società, nulla lascia pensare che la situazione possa cambiare nei prossimi anni. Si conclude pertanto a titolo provvisorio che la Lu Chu/Pilshin non ha ottenuto una sovvenzione nel quadro del sistema.

Esenzione sulle importazioni di parti di ricambio e sulle forniture

A. Ammissibilità

(122) Possono beneficiare di tale incentivo le società di esportazione con sede in una EPZ.

B. Attuazione pratica

(123) Per beneficiare dell'esenzione dal dazio all'importazione di parti di ricambio e sulle forniture, le società situate nella EPZ devono richiedere una licenza d'importazione alla PEZA. Quest'ultima concede l'autorizzazione dopo aver verificato che le merci sono destinate al processo di produzione della società.

C. Misure compensative

(124) L'incentivo costituisce una sovvenzione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, in quanto consiste in un contributo finanziario del governo delle Filippine sotto forma di rinuncia ai dazi all'importazione altrimenti dovuti e conferisce un vantaggio al beneficiario. Non esistono prove del fatto che l'esenzione in questione riguardi mezzi di produzione utilizzati nel processo produttivo. Si tratta di una sovvenzione specifica ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a) e dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base, essendo limitata a società con sede in determinate zone e condizionata dall'andamento delle esportazioni.

D. Calcolo dell'importo della sovvenzione

(125) Il vantaggio del produttore esportatore è stato calcolato sulla base del dazio doganale non corrisposto sulle importazioni complessive di forniture e parti di ricambio. Per stabilire il vantaggio totale conferito al beneficiario dal sistema, l'importo è stato adeguato aggiungendo l'interesse corrispondente al periodo dell'inchiesta. Dato che i vantaggi ricavati dall'esenzione dai dazi all'importazione si susseguono regolarmente durante il periodo dell'inchiesta, essi equivalgono ad una serie di sovvenzioni concesse tra il primo e l'ultimo giorno di tale periodo. In questi casi, è prassi corrente ipotizzare che una sovvenzione media venga ricevuta a metà del periodo dell'inchiesta. L'interesse va pertanto aggiunto sull'importo totale dei dazi non corrisposti nell'arco di sei mesi, applicando il tasso medio dei prestiti delle banche commerciali del 15,1 %. L'importo risultante, ripartito sulle esportazioni totali durante il periodo dell'inchiesta, corrisponde a una sovvenzione del 3,33 %.

3. **Programmi di sovvenzione a cui i produttori esportatori non hanno fatto ricorso**

(126) La Commissione ha stabilito che, durante il periodo dell'inchiesta, gli esportatori che hanno collaborato non si sono avvalsi di nessun altro dei sistemi di sovvenzione indicati nelle denunce, ossia:

— altri incentivi nell'ambito della SEZA;

— aliquote ridotte per canoni di affitto e costruzione;

— incentivi nel quadro dell'OIC, fatta eccezione per l'esenzione dai dazi e dalle imposte sulle importazioni di materie prime, di cui ha beneficiato la società Pilshin. Dato, però, che l'importo della sovvenzione ricevuta nell'ambito di tale programma è inferiore allo 0,3 % e che le Filippine figurano tra i paesi elencati all'allegato VII si ritiene che non sia stato ricevuto alcun vantaggio, come indicato al considerando 8.

4. **Importo delle sovvenzioni compensabili**

(127) Per il produttore esportatore Lu Chu/Pilshin, l'importo ad valorem delle sovvenzioni compensabili, conformemente alle disposizioni del regolamento di base, è pari al 3,91 %.

(128) Si è stabilito che il presente procedimento ha beneficiato di un elevato livello di collaborazione. Come emerge dal confronto tra i dati relativi alle importazioni forniti da Eurostat e le cifre riguardanti le esportazioni fornite dal produttore esportatore che ha collaborato, quest'ultimo rappresentava quasi tutte le esportazioni dalle Filippine nella CE durante il periodo dell'inchiesta.

(%)

Società	Imposta lorda sul reddito	Esenzione dal dazio alla importazione	Totale
Lu Chu Shin Yee Works, Ltd/Pilshin Works Corporation	0,58	3,33	3,91

D. **INDUSTRIA COMUNITARIA**

1. **Produttori della Comunità**

(129) Gli elementi di fissaggio di acciaio inossidabile vengono fabbricati nella Comunità dalle seguenti imprese:

— Produttori che hanno presentato la denuncia e cooperato all'inchiesta:

— Bulnava srl, Milano (Italia);

— Inox Viti snc di Cattinori Enrico & Bruno, Grumello Del Monte (Italia);

— Tevi (Trafilerie e Viterie Italiane srl), Ponte Dell'Olio (Italia);

— Torbesa (Tornillería del Besos, SA), Barcelona (Spagna);

— Ugivis SA, Belley (Francia).

— Altri produttori che non hanno presentato la denuncia ma che non si sono opposti al procedimento.

(130) È stato accertato che, durante il periodo dell'inchiesta, alcuni produttori comunitari denunzianti avevano acquistato elementi di fissaggio di acciaio inossidabile da varie fonti esterne alla Comunità, compresi i paesi interessati. Il volume di tali acquisti rappresentava tuttavia una quota trascurabile della produzione complessiva (cioè meno del 2 %). Si è ritenuto pertanto che tali acquisti fossero conformi alla normale prassi commerciale dei produttori, che consiste nell'integrare la propria gamma di prodotti con una quota limitata di importazioni di elementi di fissaggio di acciaio inossidabile.

(131) Sulla base di quanto precede, si ritiene che la produzione di tutte le suddette società rappresenti la produzione comunitaria ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base.

2. **Industria comunitaria**

(132) È stato esaminato se i produttori comunitari denunzianti rappresentassero una percentuale maggioritaria della produzione comunitaria complessiva di elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e si è concluso che durante il periodo dell'inchiesta essi avevano prodotto il 70 % della produzione totale della Comunità. Si è concluso pertanto che i denunzianti rappresentano l'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 e dell'articolo 10, paragrafo 8, del regolamento di base. Essi sono denominati in appresso «industria comunitaria».

E. **PREGIUDIZIO**

1. **Osservazioni preliminari**

(133) Il pregiudizio va analizzato alla luce delle misure antidumping provvisorie nei confronti del prodotto in esame istituite con il regolamento (CE) n. 1732/97 della Commissione [6], confermate dal regolamento (CE) n. 393/98 del Consiglio [7], che istituiva un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di elementi di fissaggio di acciaio inossidabile originari della Repubblica popolare cinese, dell'India, della Repubblica di Corea, della Malaysia, di Taiwan e della Thailandia.

(134) Visto, inoltre, che l'inchiesta ha concluso che i produttori esportatori di Singapore non avevano beneficiato delle presunte sovvenzioni e che il margine di sovvenzione per la Thailandia era trascurabile, l'analisi del pregiudizio è stata limitata alle importazioni di elementi di fissaggio originari della Malaysia e delle Filippine.

2. **Consumo comunitario**

(135) Il consumo comunitario è stato valutato in base alle risposte al questionario (volume delle vendite dell'industria comunitaria), alle informazioni Eurostat (volume delle importazioni) e alla denuncia (volume delle vendite dei produttori comunitari non denunzianti).

(136) Il consumo comunitario apparente così calcolato è aumentato da 79 388 tonnellate nel 1996 a 80 080 tonnellate nel 1997, calando poi a 60 977 tonnellate nel 1998 e a 58 680 tonnellate nel periodo dell'inchiesta, con una riduzione complessiva del 26 %. Il consumo è leggermente aumentato (dell'1 %) tra il 1996 e il 1997, ma ha registrato un brusco calo nel 1998 (24 % rispetto all'anno precedente) e un'ulteriore diminuzione del 4 % nel periodo dell'inchiesta.

(137) Va osservato che l'andamento del consumo apparente è influenzato in larga misura dal comportamento sul mercato comunitario degli azionisti, che fungono da intermediari tra tutti i produttori di SSF (produttori comunitari e produttori esportatori). I dati relativi al consumo apparente rispecchiano quindi gli acquisti effettuati dagli azionisti nel periodo considerato e non necessariamente quelli degli utilizzatori.

(138) Nell'ambito del precedente procedimento antidumping, si era constatato che il consumo era sensibilmente aumentato (da 59 500 a 86 500 tonnellate) tra il 1994 e il 1995 a causa degli acquisti effettuati dagli azionisti. In tale contesto, il brusco calo registrato tra il 1997 e il 1998 (da 80 080 a 60 977 tonnellate, seguito, nel periodo dell'inchiesta, da un'ulteriore riduzione a 58 680) coincide con l'istituzione delle suddette misure antidumping e ha portato il livello delle importazioni a quello del 1994. Tale evoluzione indica che prima dell'istituzione delle misure antidumping le importazioni erano di gran lunga superiori agli acquisti degli utilizzatori.

3. **Cumulo**

(139) È stato esaminato se le importazioni di SSF originari della Malaysia e delle Filippine andassero analizzate cumulativamente, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento di base.

(140) A tale riguardo, si è constatato che l'importo delle sovvenzioni compensabili era superiore al livello minimo di cui all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, e che il volume delle importazioni per ciascun paese non era trascurabile.

(141) Come si è detto, è stato inoltre constatato che gli elementi di fissaggio importati da entrambi i paesi in questione, nonché quelli fabbricati e venduti dall'industria comunitaria, erano simili sotto tutti gli aspetti. Va sottolineato che gli elementi di fissaggio importati da entrambi i paesi vengono fabbricati secondo le stesse norme di qualità seguite per i prodotti comunitari, generalmente norme DIN o ISO, sono intercambiabili e sono stati commercializzati nella Comunità durante il medesimo periodo attraverso canali di vendita comparabili e in condizioni commerciali simili. Si è perciò ritenuto che gli elementi di fissaggio importati fossero in concorrenza tra di loro e con quelli fabbricati nella Comunità.

[6] GU L 243 del 5.9.1997, pag. 17.
[7] Cfr. nota 3.

(142) Alla luce di quanto precede, si è ritenuto che le importazioni originarie della Malaysia e delle Filippine soddisfacessero tutti i criteri di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento di base, ossia l'importo delle sovvenzioni compensabili di ciascuno di tali paesi era superiore al livello minimo, il volume delle importazioni non era trascurabile e la valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni era opportuna alla luce delle condizioni di concorrenza tra i prodotti importati e tra questi ultimi e il prodotto comunitario simile. Le importazioni dalla Malaysia e dalle Filippine sono state pertanto analizzate cumulativamente.

4. **Volume e quota di mercato delle importazioni sovvenzionate**

(143) Il volume delle importazioni sovvenzionate nella Comunità di elementi di fissaggio originari dei paesi in questione è aumentato del 16 % durante il periodo esaminato, passando da 6 280 tonnellate nel 1996 a 7 433 tonnellate nel 1997 e a 7 917 tonnellate nel 1998, per poi calare a 7 293 tonnellate nel periodo dell'inchiesta.

(144) La quota di mercato detenuta dai suddetti paesi è passata da 7,9 % nel 1996 a 9,3 % nel 1997 e a 13 % nel 1998, raggiungendo il 12,4 % nel periodo dell'inchiesta. Si tratta di un aumento di 4,5 punti percentuali nel periodo esaminato, con un aumento particolarmente sensibile a partire dal 1997.

5. **Prezzi delle importazioni sovvenzionate**

Andamento dei prezzi

(145) Secondo i dati Eurostat, i prezzi delle importazioni dai paesi in questione (euro per kg) sono calati da 2,91 nel 1996 a 2,75 nel 1997 e a 2,73 nel 1998, registrando un'ulteriore riduzione durante il periodo dell'inchiesta, nel quale ammontavano a 2,58. Va sottolineato che i prezzi delle importazioni dai suddetti paesi sono stati costantemente e significativamente inferiori a quelli dell'industria comunitaria durante il periodo esaminato.

Sottoquotazione dei prezzi

(146) Per quanto riguarda la sottoquotazione dei prezzi, gli elementi di fissaggio importati dai paesi in questione e quelli fabbricati e venduti dall'industria comunitaria sul mercato della Comunità sono stati classificati per numero di controllo del prodotto (corrispondente a un tipo specifico di SSF). Per ciascuno di essi, sono stati confrontati i prezzi medi di vendita dei produttori esportatori e dell'industria comunitaria, al netto di riduzioni e imposte, calcolati sulla base delle vendite al primo cliente non collegato e debitamente adeguati, all'occorrenza, per tener conto delle differenze tra i canali di distribuzione. La differenza è stata quindi espressa in percentuale dei prezzi dell'industria comunitaria.

(147) Per arrivare a uno stadio commerciale paragonabile con le vendite dell'industria comunitaria, si sono adeguati i prezzi all'importazione dei paesi in questione per tener conto del dazio doganale dovuto (compreso il dazio antidumping nel caso della Malaysia), dei costi successivi all'importazione (comprese le spese di movimentazione, finanziamento e trasporto), e dei costi di reimballaggio, in conformità dell'articolo 28 del regolamento di base. Gli adeguamenti per i costi successivi all'importazione e i costi di reimballaggio sono stati effettuati in base ai dati disponibili, ossia le informazioni ricevute dagli importatori durante la precedente inchiesta antidumping.

(148) Sulla base di tale metodo, per entrambi i paesi sono stati riscontrati margini di sottoquotazione, espressi in percentuale della media ponderata dei prezzi dell'industria comunitaria, pari a 10-20 % nel caso della Malaysia e fino al 31 % nel caso delle Filippine.

6. **Situazione dell'industria comunitaria**

Volume delle vendite e quota di mercato

(149) Le vendite dell'industria comunitaria sul mercato della Comunità sono aumentate del 31 % nel periodo esaminato, passando da 14 131 tonnellate nel 1996 a 18 758 tonnellate nel 1997 e a 19 216 tonnellate nel 1998, per poi calare a 18 520 tonnellate nel periodo dell'inchiesta.

(150) La quota di mercato detenuta dall'industria comunitaria è aumentata nel periodo esaminato, passando da 17,8 % nel 1996 a 23,4 % nel 1997, a 31,5 % nel 1998 e a 31,6 % nel periodo dell'inchiesta. L'aumento complessivo della quota di mercato può essere imputabile a un aumento delle vendite, mentre il consumo ha subito un calo in seguito all'istituzione dei dazi antidumping. Anche la quota di mercato dei principali esportatori nella Comunità, ad eccezione dei paesi soggetti a dazi antidumping, è aumentata per la stessa ragione.

Prezzi

(151) La media ponderata del prezzo di vendita degli elementi di fissaggio venduti dall'industria comunitaria sul mercato della Comunità ha registrato un calo complessivo del 17 % durante il periodo esaminato. I prezzi sono passati da 3,65 EUR/kg nel 1996 a 3,22 EUR/kg nel 1997, a 3,23 EUR/kg nel 1998 e a 3,02 EUR/kg nel periodo dell'inchiesta.

(152) Va sottolineato che, secondo le informazioni trasmesse dai fornitori di materie prime che hanno collaborato, il prezzo delle materie prime in questione è diminuito del 5,6 % tra il 1998 e il periodo dell'inchiesta, mentre i prezzi degli elementi di fissaggio fabbricati dall'industria comunitaria utilizzando tali materie prime sono diminuiti del 6,3 %. Dato che il costo delle materie prime acquistate rappresentava il 56,7 % del costo complessivo dell'industria comunitaria durante il periodo dell'inchiesta, si è riscontrato che il calo dei prezzi degli elementi di fissaggio dell'industria comunitaria era ben superiore alla riduzione dei costi delle materie prime. Questa situazione può quindi essere considerata come situazione di depressione dei prezzi.

Redditività

(153) L'utile sulle vendite dell'industria comunitaria è passato dallo 0,1 % nel 1996 al 2,3 % nel 1997, all'1,8 % nel 1998 e a – 0,8 % nel periodo dell'inchiesta.

(154) Qualora questa tendenza al ribasso dovesse persistere, i prezzi di vendita dei produttori dell'industria comunitaria si avvicinerebbero rapidamente ai costi marginali, giacché in un mercato estremamente competitivo e trasparente, non è possibile preservare gli utili, anche a spese della quota di mercato, praticando unilateralmente prezzi più elevati. La perdita, in media ponderata, dello 0,8 % nel periodo dell'inchiesta rappresenta il peggior risultato dal 1996.

Produzione, capacità e utilizzazione degli impianti

(155) La produzione dell'industria comunitaria è aumentata del 21 % nel periodo esaminato, passando da 15 620 tonnellate nel 1996 a 18 701 tonnellate nel 1997 e a 20 272 tonnellate nel 1998, per poi calare a 18 857 tonnellate nel periodo dell'inchiesta.

(156) La capacità dell'industria comunitaria è aumentata del 22 % nel periodo esaminato. Va sottolineato, tuttavia, che gran parte di tale aumento si è verificata nel 1997, in un momento in cui l'industria comunitaria si attendeva un aumento delle vendite in seguito all'istituzione dei dazi antidumping nel quadro del suddetto procedimento. Tra il 1998 e il periodo dell'inchiesta la capacità è rimasta stabile.

(157) Tra il 1996 e il 1997 l'utilizzazione degli impianti è passata dal 60 % al 62 %. Nel 1998 essa ha raggiunto il 63 %, per poi calare al 59 % nel periodo dell'inchiesta.

Scorte

(158) Le scorte dell'industria comunitaria sono aumentate del 30 % nel periodo esaminato, passando da 3 331 tonnellate nel 1996 a 4 435 tonnellate alla fine del periodo dell'inchiesta.

Investimenti

(159) Nel complesso, gli investimenti sono aumentati del 32 %, passando da 1,6 milioni di EUR nel 1996 a 2,1 milioni di EUR nel periodo dell'inchiesta. Gli investimenti hanno registrato una fluttuazione nel periodo esaminato (8,8 milioni di EUR nel 1997 e 4,09 nel 1998). Per restare competitiva e conformarsi alle norme ambientali, l'industria degli elementi di fissaggio deve investire, a un livello ragionevole, in macchinari.

Occupazione

(160) Nel periodo esaminato l'occupazione è cresciuta del 17 %: da 386 persone impiegate nel 1996 si è passati a 453 nel periodo dell'inchiesta. Tale aumento si è registrato soprattutto nel 1997 (438 dipendenti contro i 386 dell'anno precedente) e ha coinciso con modifiche strutturali di alcune società nel 1997, nonché con un aumento della capacità.

Produttività

(161) La produttività dell'industria comunitaria, misurata in tonnellate per dipendente, è aumentata del 10 % nel periodo esaminato. Essa ha registrato un netto miglioramento tra il 1996 e il 1997 (+8 %) e ha continuato ad aumentare tra il 1997 e il 1998 (dell'8 %), subendo però un calo del 5 % tra il 1998 e il periodo dell'inchiesta.

7. **Conclusioni in materia di pregiudizio**

(162) Si conclude che, nel periodo esaminato, l'industria comunitaria ha notevolmente risentito delle forti pressioni esercitate sui prezzi dalle importazioni sovvenzionate originarie dei paesi in questione, i cui prezzi sono risultati nettamente inferiori a quelli dell'industria comunitaria nel periodo dell'inchiesta, e il cui volume è notevolmente aumentato. L'industria comunitaria non è stata pertanto in grado di aumentare o mantenere il livello dei suoi prezzi di vendita malgrado la ripresa di un'effettiva concorrenza da parte dei paesi soggetti ai dazi antidumping.

(163) In tale contesto, la situazione finanziaria dell'industria comunitaria è peggiorata, raggiungendo una perdita in media ponderata dello 0,8 % durante il periodo dell'inchiesta, e non ha potuto riprendersi a causa, tra l'altro, della depressione dei prezzi praticata dai paesi in questione.

(164) In seguito all'istituzione delle misure antidumping provvisorie nel 1997, tra il 1997 e il 1998 la situazione dell'industria comunitaria è migliorata in termini di produzione e vendite. Tra il 1998 e il periodo dell'inchiesta, tuttavia, l'industria comunitaria ha subito un peggioramento in termini di produzione (un calo del 7 % del volume prodotto) di vendite (un calo del 3,6 % del volume venduto) e di redditività (da 1,8 % a – 0,8 %). Tenuto conto di quanto precede, si è provvisoriamente concluso che l'industria comunitaria ha subito un grave pregiudizio ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento di base.

F. **CAUSA DEL PREGIUDIZIO**

(165) Per giungere a una conclusione sulla causa del pregiudizio subito dall'industria comunitaria, la Commissione ha esaminato l'incidenza di tutti i fattori noti e le loro conseguenze sulla situazione di tale industria. Questa analisi consente di evitare che il pregiudizio causato da fattori diversi dalle importazioni sovvenzionate venga attribuito a queste ultime.

1. **Effetti delle importazioni sovvenzionate**

(166) Si riscontra una chiara coincidenza tra la forte sottoquotazione dei prezzi riscontrata durante il periodo dell'inchiesta e il peggioramento dei prezzi e della redditività dell'industria comunitaria nello stesso periodo. La notevole pressione esercitata sui prezzi dalle importazioni sovvenzionate tra il 1998 e il periodo dell'inchiesta ha coinciso con un drastico calo dei prezzi dell'industria comunitaria, che ha comportato perdite dello 0,8 % durante il periodo dell'inchiesta.

(167) In seguito all'istituzione delle suddette misure antidumping, l'industria comunitaria è riuscita ad aumentare la sua produzione e le sue vendite e a migliorare la redditività. L'aumento delle importazioni dai paesi in questione tra il 1997 e il 1998 e il brusco calo dei prezzi delle vendite, soprattutto tra il 1998 e il periodo dell'inchiesta, hanno coinciso tuttavia con un peggioramento della

situazione dell'industria comunitaria, segnatamente per quanto riguarda la redditività. L'industria comunitaria non ha potuto approfittare della sua capacità inutilizzata o della ripresa effettiva della concorrenza in seguito all'istituzione delle misure antidumping. La pressione esercitata dalle importazioni sovvenzionate non ha consentito all'industria comunitaria di migliorare la sua redditività.

(168) Si è pertanto concluso che l'aumento delle importazioni, che hanno raggiunto una quota significativa del mercato comunitario durante il periodo dell'inchiesta, la depressione dei prezzi e il peggioramento della situazione dell'industria comunitaria, segnatamente in termini di perdite finanziarie, possono essere attribuiti ai prezzi costantemente bassi delle importazioni provenienti dai paesi in questione.

2. **Effetto di altri fattori**

(169) La Commissione ha analizzato se il pregiudizio subito dall'industria comunitaria potesse essere stato causato da fattori diversi dalle importazioni sovvenzionate. Essa ha esaminato in particolare l'andamento del consumo, l'evoluzione e l'impatto delle importazioni da paesi terzi e l'effetto delle modifiche del costo delle materie prime.

Consumo

(170) Si è esaminato se l'andamento del consumo avesse gravemente influenzato il peggioramento dell'industria comunitaria, segnatamente per quanto riguarda la redditività.

(171) Va sottolineato che, mentre il consumo ha subito un drastico calo (26 %) tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta, nello stesso periodo il volume delle vendite dell'industria comunitaria è aumentato del 31 % e la sua quota del mercato comunitario è cresciuta di 13,8 punti percentuali. Nonostante questo aumento delle vendite, i prezzi dell'industria comunitaria sono nettamente diminuiti tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta, comportando un peggioramento della sua redditività.

(172) Tenuto conto di quanto precede, è improbabile che la contrazione della domanda abbia contribuito al peggioramento della situazione dell'industria comunitaria.

Importazioni da altri paesi terzi

(173) Per quanto riguarda le importazioni da altri paesi terzi, si è riscontrato che esse hanno perso una quota significativa del mercato comunitario, passata dal 64,8 % del 1996 al 42,3 % del periodo dell'inchiesta.

Singapore

(174) Come si è detto, dall'inchiesta è emerso che i produttori esportatori di Singapore non hanno beneficiato delle presunte sovvenzioni. Sebbene le importazioni da tale paese abbiano registrato un notevole aumento durante il periodo esaminato (167 %), i loro prezzi, secondo Eurostat, sono stati superiori ai prezzi di vendita dell'industria comunitaria durante il periodo esaminato. Tenuto conto di quanto precede, non sembra che le importazioni da Singapore abbiano contribuito significativamente al pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

Thailandia

(175) Come si è detto, dall'inchiesta è emerso un margine di sovvenzione trascurabile per quanto riguarda la Thailandia. Le importazioni da tale paese hanno continuato ad aumentare sul mercato comunitario a prezzi inferiori a quelli dell'industria comunitaria. Va sottolineato che le misure antidumping sulle importazioni di elementi di fissaggio dalla Thailandia si basano sui margini di dumping riscontrati nel precedente procedimento antidumping.

(176) Si ritiene pertanto che le importazioni provenienti dalla Thailandia possano anche aver contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

Altri paesi terzi

(177) Si è riscontrato che durante il periodo esaminato la quota di mercato complessiva detenuta da altri paesi terzi è diminuita di 29 punti percentuali, essenzialmente a causa del calo delle importazioni dai paesi soggetti ai dazi antidumping.

(178) Si è pertanto concluso che tali importazioni non hanno contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria in misura tale da spezzare il nesso di causalità tra le importazioni sovvenzionate e il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

Materie prime

(179) Si è esaminato se il pregiudizio subito dall'industria comunitaria potesse essere attribuito ad un aumento dei costi delle materie prime.

(180) Si è riscontrato che il prezzo delle materie prime generalmente utilizzate nella fabbricazione di elementi di fissaggio, ossia la vergella di acciaio inossidabile, praticato dai fornitori di materie prime che hanno risposto ai questionari, è diminuito durante il periodo esaminato. Tale tendenza è stata accompagnata da un crollo del prezzo del nichel, la principale componente della vergella d'acciaio inossidabile. Va sottolineato che i fornitori di materie prime che hanno collaborato rappresentavano una quota maggioritaria degli acquisti complessivi di vergella di acciaio inossidabile effettuate dall'industria comunitaria.

(181) Tenuto conto di quanto precede, si ritiene che il prezzo delle materie prime non abbia contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

3. **Conclusioni sul nesso di causalità**

(182) Alla luce di quanto precede, si conclude che le importazioni dai due paesi in questione, prese separatamente, hanno causato un grave pregiudizio all'industria comunitaria.

G. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

1. Considerazioni generali

(183) Sulla base delle informazioni ottenute, si è esaminato se, nonostante le risultanze relative alle sovvenzioni e al pregiudizio, si dovesse concludere, per motivi impellenti, che nella fattispecie non è nell'interesse della Comunità istituire misure.

(184) Per valutare l'impatto delle eventuali misure, sono stati inviati questionari sull'interesse comunitario a tutte le parti interessate delle industrie a monte e a valle note al momento dell'apertura del procedimento. Sono state inoltre chieste informazioni sull'interesse della Comunità all'industria comunitaria. Soltanto sette fornitori di materie prime, un produttore comunitario non denunziante e l'industria comunitaria hanno risposto al questionario.

2. L'industria fornitrice

Situazione dei fornitori di materie prime

(185) La materia prima utilizzata per produrre gli SSF è la vergella di acciaio inossidabile, prodotta dai principali fabbricanti di acciaio inossidabile europei che forniscono tutte le materie prime necessarie all'industria comunitaria.

(186) Esistono diversi tipi di vergella di acciaio inossidabile che si prestano a questo tipo di produzione. Tuttavia, i due tipi più utilizzati, sia dall'industria comunitaria che dai produttori dei paesi in questione, sono i tipi A2 (AISI 304) e A4 (AISI 316) di acciaio austenitico, principalmente per la resistenza al calore e alla corrosione e per la loro resistenza in generale.

(187) Dalle informazioni inviate dai fornitori di materie prime che hanno collaborato, è emerso che durante il periodo dell'inchiesta essi hanno impiegato 14 520 persone, 625 circa delle quali per la produzione della materia prima in questione. Il fatturato totale durante il periodo dell'inchiesta è stato pari a 3,3 miliardi di EUR, 135 milioni dei quali per le materie prime in questione. Il fatturato totale è diminuito del 20 % tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta. Nello stesso periodo, le vendite nella Comunità della materia prima in questione sono diminuite del 2,6 %, passando da 103,2 milioni di EUR nel 1996 a 100,6 milioni di EUR nel periodo dell'inchiesta.

(188) Per quanto riguarda la redditività delle vendite delle materie prime in questione nella Comunità, per il periodo dell'inchiesta risulta una perdita, in media ponderata, del 6,9 %.

Effetti dell'istituzione/non istituzione delle misure

(189) Sebbene le società che producono le materie prime in questione riforniscano anche altri mercati al di fuori dell'Unione europea e teoricamente siano in grado di riorientare le vendite verso tali mercati, un forte calo delle vendite sul mercato comunitario, pari al 77,5 % del volume complessivo delle materie prime in questione, avrebbe probabilmente notevoli ripercussioni su queste società. Va inoltre sottolineato che alcuni di questi mercati extracomunitari sono fortemente protetti.

(190) Dato che la produzione comunitaria complessiva delle materie prime in questione rappresenta più di una percentuale trascurabile del fatturato e dell'occupazione totali delle società interessate, e tenuto conto del fatto che il fatturato totale di tali società è diminuito durante il periodo esaminato, si può ritenere che, qualora venissero istituite misure, esse potrebbero beneficiare di maggiori volumi di vendite e di un miglioramento del loro livello di redditività, negativo durante il periodo dell'inchiesta.

(191) D'altro canto, se le misure non verranno istituite, sarà più difficile invertire la tendenza al ribasso del fatturato delle società, visto che è probabile che le vendite delle materie prime in questione diminuiscano. Inoltre, se l'industria comunitaria ridurrà i suoi acquisti delle materie prime in questione, l'ulteriore perdita di posti di lavoro sarà inevitabile.

3. L'industria comunitaria

Natura e struttura dell'industria comunitaria

(192) L'industria comunitaria è composta da piccole e medie imprese situate in Francia, Spagna e Italia. La produzione è ad uso intensivo di capitale ed è altamente automatizzata. Va osservato che gli SSF sono prodotti finiti, che non subiscono ulteriori trasformazioni e servono soprattutto alle industrie utilizzatrici finali, che li incorporano in varie applicazioni.

(193) La gamma degli SSF è altamente standardizzata e sia l'industria comunitaria che i produttori esportatori dei paesi interessati producono SSF conformi alle norme omologate (norme DIN o ISO). Dato l'alto livello di standardizzazione e il potere contrattuale dei principali azionisti della Comunità, che agiscono sia come importatori di SSF prodotti in paesi terzi sia come grossisti di SSF prodotti nella Comunità, i prezzi degli SSF, e in particolare dei tipi più comuni, sono estremamente sensibili alle importazioni sovvenzionate od oggetto di dumping.

Effetto dell'istituzione/non istituzione delle misure sull'industria comunitaria

(194) Dato che il pregiudizio stabilito consiste in una grave depressione dei prezzi causata dalla sottoquotazione dei prezzi, che ha inciso negativamente sulla redditività dell'industria comunitaria, ci si aspetta che, in seguito all'istituzione di dazi compensativi, il volume degli SSF venduti dall'industria comunitaria aumenti e, soprattutto, aumentino i prezzi degli SSF sul mercato comunitario. Tale aumento dei prezzi consentirebbe all'industria comunitaria di conseguire un livello accettabile di redditività, permettendo alle società di proseguire le loro attività commerciali e realizzare gli investimenti necessari.

(195) Se non verranno istituite misure, è probabile che la tendenza negativa dell'industria comunitaria continui, provocando a lungo termine la chiusura di alcune imprese. L'industria comunitaria risente in modo particolare di una scarsa utilizzazione degli impianti e di una situazione finanziaria negativa, che provocheranno probabilmente perdite di posti di lavoro.

(196) Dato che, dall'analisi effettuata, è risultato che l'industria comunitaria è strutturalmente vitale, le misure dovrebbero consentirle di sormontare il pregiudizio subito. I prezzi e il volume delle vendite nella Comunità aumenteranno, consentendo alla Comunità di recuperare la redditività. Si ritiene pertanto che l'istituzione delle misure sia nell'interesse dell'industria comunitaria.

4. **Importatori e operatori commerciali**

(197) Per quanto riguarda la distribuzione degli SSF nella Comunità, va osservato che un numero elevato di importatori/operatori commerciali detiene ingenti scorte del prodotto in questione. Detti importatori/operatori commerciali fungono perlopiù da intermediari tra i produttori (comunitari e di paesi terzi) e gli utilizzatori, e il loro comportamento sul mercato influisce notevolmente sui prezzi degli SSF. Si è accertato che l'industria comunitaria continua a dipendere, per un'elevata percentuale delle sue vendite, dalla rete di distribuzione ormai consolidata di importatori/operatori commerciali.

(198) Nessun importatore/operatore commerciale ha risposto al questionario sull'interesse della Comunità. L'analisi della Commissione poggia pertanto sui dati disponibili, nonché sulle argomentazioni debitamente comprovate di determinati importatori/operatori commerciali interessati.

(199) La precedente inchiesta antidumping ha accertato che gli importatori/operatori commerciali erano in grado di controllare i livelli di forniture, e quindi i prezzi, grazie sia all'accesso alle importazioni oggetto di dumping prima dell'istituzione dei dazi, sia al loro potere contrattuale nei confronti dei paesi terzi e dell'industria comunitaria. Tale conclusione è stata confermata dalla presente inchiesta, giacché dalle informazioni fornite da uno dei principali importatori/operatori commerciali risulta che il livello complessivo delle sue scorte è diminuito nel 1996, è aumentato nel 1997 (il dazio antidumping provvisorio è stato istituito il 4 settembre 1997) ed è nuovamente diminuito nel 1998 (il dazio antidumping definitivo è stato istituito il 16 febbraio 1998).

(200) Un importatore ha affermato che l'istituzione di dazi compensativi comporterà la chiusura del mercato comunitario ai fornitori tradizionali dell'Estremo Oriente. Egli ha dichiarato inoltre che giacché l'industria comunitaria non è in grado di soddisfare la domanda comunitaria totale di elementi di fissaggio, gli importatori/operatori commerciali che fungono da stocchisti subiranno notevoli danni economici.

(201) Per quanto riguarda la chiusura del mercato comunitario alle importazioni, va osservato che i paesi esportatori già soggetti a dazi antidumping hanno continuato in generale a rifornire il mercato comunitario dopo l' istituzione delle misure. Inoltre, esistono varie fonti alternative di approvvigionamento non soggette a misure, che durante il periodo dell'inchiesta rappresentavano il 19 % circa del consumo comunitario (escluse la Malaysia e le Filippine).

(202) La Commissione ha inoltre esaminato l'incidenza di eventuali misure compensative sulla situazione economica degli importatori/operatori commerciali alla luce delle misure già istituite nel precedente procedimento antidumping. In tale contesto, vale la pena sottolineare che nessun importatore/operatore commerciale ha compilato il questionario nel presente procedimento, il che potrebbe significare che le misure antidumping istituite nel 1998 non hanno inciso significativamente su alcuno di essi.

(203) In ogni caso, l'impatto di un eventuale dazio compensativo sulla situazione degli importatori/operatori commerciali andrebbe analizzato tenendo conto anche del fatto che le loro attività commerciali riguardano molteplici prodotti. Nel quadro della precedente inchiesta antidumping la Commissione aveva infatti constatato che il prodotto in esame rappresentava in media il 30 % circa del fatturato totale degli importatori/operatori commerciali.

(204) Si ritiene che l'istituzione di misure compensative farà aumentare i prezzi degli SSF del mercato comunitario. Anche se i prezzi delle importazioni sovvenzionate raggiungeranno, con ogni probabilità, il livello del dazio, i prezzi dei prodotti comunitari potrebbero non aumentare in misura equivalente. Questo aumento dei prezzi avrà probabilmente un impatto negativo sui margini di utile degli importatori e degli operatori commerciali. Occorre sottolineare tuttavia che gli importatori, che fungono anche in larga misura da operatori commerciali, potrebbero scegliere di aumentare i propri acquisti dall'industria comunitaria e ottenere sconti per volumi maggiori. L'inchiesta ha infatti dimostrato che, successivamente all'istituzione di dati antidumping nel procedimento precedente, l'industria comunitaria ha aumentato le proprie vendite di SSF ad importatori/operatori commerciali.

(205) Alla luce di quanto precede, si ritiene improbabile che l'istituzione di misure possa incidere significativamente sulla situazione degli importatori/operatori commerciali.

5. **Utilizzatori**

Natura e struttura delle industrie utilizzatrici

(206) Va detto innanzitutto che nessun utilizzatore del prodotto in esame ha collaborato al presente procedimento. Inoltre, gli utilizzatori non hanno fornito informazioni che dimostrassero che l'analisi effettuata nel corso della precedente inchiesta antidumping sulle importazioni di SSF fosse imprecisa per quanto riguarda l'incidenza delle misure sugli utilizzatori.

(207) In secondo luogo, dalle informazioni raccolte nel corso dell'inchiesta emerge che gli SSF vengono venduti in larga misura agli utilizzatori attraverso importatori/operatori commerciali che fungono da stocchisti.

(208) Infine, gli SSF sono destinati a tutta una serie di applicazioni: prodotti alimentari, catering, prodotti farmaceutici, attrezzature mediche, casalinghi (beni di consumo durevoli), automobili, cantieristica, edilizia, ambiente, energia, prodotti chimici e petrolchimici, trasporti. Considerati i tipi di industrie utilizzatrici interessati, non è errato concludere che gli SSF rappresentano un'esigua percentuale dei costi dei prodotti finali. È pertanto improbabile che l'istituzione di eventuali misure compensative sulle importazioni di SSF dai paesi in questione possa far aumentare sostanzialmente il costo del prodotto finale per l'utilizzatore.

Effetto dell'istituzione/non istituzione di misure

(209) Tenuto conto della mancanza di collaborazione da parte degli utilizzatori nel presente procedimento, dei diversi canali di approvvigionamento e del tipo di utilizzatori interessati, è probabile che un eventuale dazio compensativo incida marginalmente sugli utilizzatori, poiché i prezzi degli SSF rappresentano una percentuale trascurabile del costo di produzione del prodotto finale.

(210) È inoltre improbabile che l'istituzione di misure compensative comporti difficoltà a livello di forniture, visto che esistono fonti alternative di approvvigionamento non soggette a misure, compresa l'industria comunitaria.

6. **Conclusione relativa all'interesse della Comunità**

(211) Dall'inchiesta è emerso che l'istituzione delle misure dovrebbe permettere all'industria comunitaria di aumentare prezzi e volumi e pertanto di recuperare la redditività, con conseguenze positive per le condizioni di concorrenza sul mercato comunitario. Anche i fornitori di materie prime beneficerebbero dell'istituzione di dazi compensativi.

(212) Le probabili ripercussioni negative dell'aumento dei prezzi sugli importatori/operatori commerciali potrebbero essere attenuate riducendo i margini o aumentando i prezzi applicati all'industria utilizzatrice. Dal canto suo, quest'ultima non dovrebbe risentire particolarmente di detto aumento, data la scarsa incidenza degli SSF sui suoi prodotti finali.

(213) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che non vi sia alcun motivo impellente di non istituire misure nella fattispecie. L'istituzione di dazi compensativi non sarebbe pertanto contraria all'interesse della Comunità.

H. **MISURE PROVVISORIE**

(214) Sulla base delle conclusioni in materia di sovvenzioni, pregiudizio, nesso causale e interesse della Comunità, la Commissione ha ritenuto necessario adottare misure compensative provvisorie.

1. **Livello di eliminazione del pregiudizio**

(215) Per stabilire il livello di dette misure, la Commissione ha tenuto conto dei margini di sovvenzione rilevati e dell'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

(216) A tal fine, la Commissione ha ritenuto che per eliminare tale pregiudizio occorra portare a un livello non pregiudizievole i prezzi delle importazioni del prodotto in questione originarie dei paesi interessati.

(217) Per calcolare l'aumento dei prezzi necessari, ossia il margine di pregiudizio, la Commissione ha ritenuto di dover confrontare i prezzi delle importazioni sovvenzionate con i prezzi di vendita dell'industria comunitaria, maggiorati dell'equo margine di profitto che quest'ultimo avrebbe potuto realizzare in assenza delle sovvenzioni pregiudizievoli imputabili ai paesi oggetto dell'inchiesta.

(218) Su tale base, si è effettuato un confronto tra la media ponderata dei prezzi all'esportazione dei prodotti utilizzati per determinare la sottoquotazione dei prezzi, a livello cif frontiera comunitaria, adeguati in funzione del dazio doganale pagato, dei costi successivi all'importazione e dei costi di reimballaggio, e la media ponderata dei prezzi di vendita effettivi dell'industria comunitaria, maggiorati, all'occorrenza, per raggiungere un equo margine di profitto prima della tassazione del fatturato, fissato nella fattispecie a 5 %. Tale margine di profitto rappresenta il minimo adeguato che l'industria comunitaria poteva ragionevolmente realizzare in assenza di sovvenzioni pregiudizievoli. Si tratta del medesimo margine di profitto utilizzato nella precedente inchiesta antidumping riguardante le importazioni dello stesso prodotto originarie della Repubblica popolare cinese, dell'India, della Repubblica di Corea, della Malaysia, di Taiwan e della Thailandia.

(219) Sulla base di tale metodologia, si sono determinati livelli elevati di eliminazione del pregiudizio per entrambi i paesi.

2. **Misure provvisorie**

(220) Tenuto conto dell'enorme diversità dei tipi di prodotto, la misura più adeguata sembra consistere in un dazio ad valorem. In conformità dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di base, l'aliquota del dazio dovrebbe corrispondere all'importo della sovvenzione, a meno che il margine di pregiudizio non sia inferiore.

(221) Per quanto riguarda la Malaysia, per entrambi i produttori esportatori sono attualmente in vigore dazi antidumping le cui aliquote sono pari rispettivamente a 7 % e 5,7 %. Il livello del dazio istituito nell'ambito del presente procedimento tiene pertanto conto della totalità della sovvenzione interna e della differenza tra l'importo della sovvenzione alle esportazioni e il dazio antidumping in vigore. Come risulta in sintesi nella tabella seguente, un produttore esportatore malese dovrebbe essere soggetto a un dazio compensativo provvisorio (oltre ai dazi antidumping in vigore) del 4,5 %. Quanto al secondo produttore esportatore, il dazio compensativo è nullo, dato che il dazio antidumping in vigore è superiore all'importo della sovvenzione alle esportazioni.

(222) Dato che le società che hanno collaborato al procedimento rappresentavano quasi tutte le importazioni da tale paese, il dazio residuo deve essere fissato al livello più elevato constatato per le società che hanno collaborato. Il dazio compensativo residuo deve essere pertanto fissato a 4,5 %, oltre al dazio antidumping residuo in vigore del 7 %.

(%)

Società	Sovvenzione totale	Sovvenzione all'esportazione	Dazio AD in vigore	Dazio compensativo proposto
Tong Heer Fasteners	11,56	9,69	7,0	4,5
Tigges Stainless Steel Fasteners	4,52	4,52	5,7	0
Altri			7,0	4,5

(223) Ai produttori malesi che hanno collaborato si applicano pertanto le seguenti aliquote del dazio

— Tong Heer Fasteners: 4,5 %

— Tigges Stainless Steel Fasteners: 0 %.

(224) Per quanto riguarda le Filippine, al produttore che ha collaborato si applica la seguente aliquota del dazio:

— Lu Chu Shin Yee Works, Ltd/Pilshin Works Corporation: 3,9 %.

(225) Per evitare di ricompensare l'omessa collaborazione, si è ritenuto opportuno fissare l'aliquota del dazio per le società che non hanno collaborato quale somma dell'aliquota più elevata fissata per i produttori esportatori che hanno collaborato, ossia 4,5 % per la Malaysia e 3,9 % per le Filippine.

(226) Le aliquote dei dazi compensativi per ciascuna società specificati nel presente regolamento sono stati fissati sulla base delle conclusioni provvisorie della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata durante tale inchiesta per le società interessate. Tali aliquote del dazio (in contrasto con il dazio per paese applicabile a «tutte le altre società») si applicano esclusivamente alle importazioni di prodotti originari del paese interessato e prodotti dalle società e quindi dalle specifiche persone giuridiche citate. Le importazioni di prodotti fabbricati da qualsiasi altra società il nome e l'indirizzo della quale non compaiano espressamente nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente citate, non possono beneficiare di tali aliquote e saranno soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

(227) Qualsiasi richiesta di applicazione delle suddette aliquote del dazio compensativo specifiche per società, ad esempio in seguito al cambiamento di nome di una persona giuridica o alla creazione di nuove società di produzione o vendita, deve essere rivolta senza indugio alla Commissione [8], corredata di tutte le informazioni utili, in particolare quelle relative alle eventuali modifiche delle attività della società legate alla produzione, alle vendite interne e alle vendite per l'esportazione collegate a tale cambiamento di nome o a tale cambiamento delle società di produzione e di vendita. Dopo aver consultato il comitato consultivo la Commissione modificherà, se del caso, il regolamento di conseguenza, aggiornando l'elenco delle società che beneficiano delle aliquote del dazio individuali.

[8] Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione E
DM 24 — 5/77
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles.

I. **DISPOSIZIONE FINALE**

(228) Ai fini di una buona gestione, è necessario fissare un periodo entro il quale le parti interessate che si sono manifestate entro il termine specificato nell'avviso di apertura possono presentare le proprie osservazioni per iscritto e chiedere un'audizione. Va inoltre precisato che tutte le risultanze elaborate ai fini del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate ai fini dell'adozione di eventuali dazi definitivi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio compensativo sulle importazioni di elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti, di cui ai codici NC 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61, 7318 15 70 e 7318 16 30 originari della Malaysia e delle Filippine.

2. L'aliquota del dazio applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è la seguente

Produttori della Malaysia	Aliquota del dazio (%)	Codice addizionale Taric
Tong Heer Fasteners	4,5	A104
Tigges Stainless Steel Fasteners	0	A105
Tutte le altre società	4,5	A999

Produttori delle Filippine	Aliquota del dazio (%)	Codice addizionale Taric
Lu Chu Shin Yee Works, Ltd/Philshin Works Corporation	3,9	A106
Tutte le altre società	3,9	A999

3. Salvo indicazione contraria, si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

4. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

Articolo 2

Le parti interessate che si sono manifestate entro il termine specificato nell'avviso di apertura della presente inchiesta possono presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere un'audizione alla Commissione entro un periodo fissato conformemente all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 2026/97.

Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2026/97 le parti interessate possono presentare osservazioni sull'applicazione del presente regolamento entro un mese a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

L'articolo 1 del presente regolamento si applica per quattro mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2000.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione